

CLXXXIX.

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGÒNATO.

SOMMARIO. *La petizione di numero 2085 è dichiarata di urgenza. = Approvazione della proposta di legge relativa all'abolizione delle tasse per la navigazione sulle acque dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei rivi e dei canali. = Discussione sul disegno di legge relativo ad una nuova proroga per l'elezione del Consiglio comunale di Firenze. = Raccomandazioni del deputato Incontri per sollecitare la relazione sulla proposta di legge riguardante il compenso a Firenze — Giustificazione del deputato Cavalletto sul ritardo della Commissione a presentare la relazione — Si stabilisce che appena presentata questa, sarà discusso il disegno di legge in una seduta straordinaria — Sull'articolo unico il deputato Lazzaro osserva essere pericoloso per le libertà comunali concedere al potere esecutivo la facoltà di prolungare per decreto reale l'ufficio di regio commissario — Osservazioni in contrario del ministro dell'interno, Depretis, del deputato Genala e del relatore Celesia — Replica del deputato Lazzaro — Il ministro dell'interno dimostra che l'unica facoltà che si accorda al potere esecutivo con la presente proposta è di abbreviare i termini fissati per legge all'esercizio di un regio commissario — Approvazione dell'articolo unico. = Approvazione della proposta di legge per la istituzione di una Commissione speciale per le imposte dirette del comune di Lampedusa e Linosa. = Discussione del disegno di legge per l'approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali — Domanda del deputato Lugli al ministro delle finanze sulla vendita di due sole parti del palazzo di Reggio d'Emilia, piuttosto che dell'intero — Risposta del ministro delle finanze, Magliani — Il relatore Cagnola spiega che una parte del palazzo è destinata ad uffici governativi — Insistenza del deputato Lugli sulle sue osservazioni — Replica del relatore e del ministro, i quali esprimono che il palazzo è diviso in tre parti alienabili ciascuna separatamente — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli. --- Discussione del disegno di legge per modificazioni della legge 8 giugno 1873 relativa alle decime ex-feudali nelle provincie napolitane e siciliane — Il deputato Chimirri svolge un suo emendamento — Il deputato Melchiorre fa parecchie osservazioni per sostenere l'emendamento del deputato Chimirri — Il ministro di grazia e giustizia, Taiani, accetta l'emendamento proposto — Parlano ancora brevemente sullo stesso soggetto il relatore Mascilli e il deputato Melchiorre — La Camera approva l'emendamento del deputato Chimirri, e quindi l'articolo unico del disegno di legge. = Discussione del disegno di legge relativo al compimento della Facoltà filosofico-letteraria dell'Università di Pavia — Il deputato Bonghi non approva il concetto di questa legge, giacchè non crede conveniente il fondare un'altra Facoltà di Lettere e Filosofia con tanta deficienza di professori e di scolari quanta se ne lamenta nelle nostre Università --- Il deputato Umata ribatte le argomentazioni del precedente oratore, ed espone le sue considerazioni circa l'ordinamento delle Università in generale e di quella di Pavia in particolare — Il deputato Bonghi parla per un fatto personale — Replica, pure per un fatto personale, il deputato Umata — Il deputato Nocito parla in favore del disegno di legge — Il deputato Mazzarella espone alcune sue considerazioni e proposte circa la Facoltà di Filosofia e Lettere — Il deputato Gorla parla brevemente in favore del disegno di legge — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica ai precedenti oratori --- Il deputato Bonghi parla per un fatto personale — Il relatore della Commissione, Cagnola Francesco, aggiunge altre considerazioni in appoggio del disegno di legge — Si dichiara chiusa la discussione generale — Si passa alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge, il quale è approvato. = Discussione del disegno di legge circa le modificazioni delle disposizioni relative alle ferie delle Corti e dei tribunali — Considerazioni del deputato Bortolucci contro il disegno di legge — Il deputato Righi parla in favore. = Annunzio di un'interrogazione del deputato Raggio al ministro degli affari esteri sopra i provvedimenti che intende prendere per proteggere gli interessi degli Italiani sulle coste del Perù.*

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

La seduta ha principio alle ore 2 pomeridiane.

Il segretario Melodia dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato; quindi del seguente sunto di petizioni:

2083. I municipi di Sotto il Monte, Calusco, Palazzago, Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Scano, Curno, Bonate di Sopra e di Brembate di Sopra, rivolgono alla Camera distinte istanze per ottenere che sia compresa nel progetto per le nuove costruzioni ferroviarie la linea Ponte San Pietro-Usmate-Seregno.

2084. Vari impiegati del personale viaggiante appartenenti alle ferrovie calabre, invocano un miglioramento all'attuale posizione accordando loro la nomina effettiva e lo stipendio corrispondente alle funzioni da più anni ad essi affidate.

2085. Agudio Tommaso, ingegnere, chiede che venga adottato il suo sistema di ferrovia alla salita di Terni-Rieti.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Ranco ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

RANCO. Prego la Camera di volere dichiarare d'urgenza la petizione che porta il numero 2085, e trasmetterla alla Commissione incaricata di riferire sulle costruzioni ferroviarie.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la petizione 2085 sarà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

La Presidenza si farà un dovere di trasmettere la suddetta petizione alla Giunta incaricata dell'esame del disegno di legge sulle costruzioni di nuove strade ferrate.

APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO ALLA ABOLIZIONE DELLE TASSE PER LA NAVIGAZIONE SUI LAGHI, FIUMI, ECC.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione del disegno di legge relativo ad una nuova proroga per l'elezione del Consiglio comunale di Firenze; ma non essendo ancora presente l'onorevole presidente del Consiglio ministro dell'interno, possiamo, per guadagnare tempo, passare alla discussione del disegno di legge che è iscritto al n° 2 dell'ordine del giorno, se la Camera acconsente. Quando verrà l'onorevole ministro dell'in-

terno, si discuterà il disegno di legge iscritto per primo nell'ordine del giorno.

Domando all'onorevole ministro delle finanze se acconsente che la discussione si apra sulla formola della Commissione.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Non ho difficoltà che la discussione si apra sul disegno della Commissione.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge:

« Art. 1. Sono abolite le tasse ora esistenti a favore dello Stato, così per la navigazione sulle acque dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei rivi e dei canali naturali o artificiali, come per il trasporto o la fluitazione dei legnami sulle stesse.

« Art. 2. Nei canali interrotti per conche, chiuse e sostegni, dove al passaggio è necessità dell'opera manuale di giornalieri salariati, l'aiuto necessario oltre l'opera degli agenti idraulici governativi sarà fornito da chi passa il sostegno.

« Art. 3. La percezione delle tasse suindicate, se è fatta in via economica dall'amministrazione, cesserà col 1° luglio 1879; se è data in appalto, non potrà durare oltre la scadenza dei contratti ora in corso, che non contengano però la clausola di revocabilità, nel qual caso questi cesseranno col 30 giugno 1879. »

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo a discutere l'articolo 1.

« Art. 1. Sono abolite le tasse ora esistenti a favore dello Stato, così per la navigazione sulle acque dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei rivi e dei canali naturali o artificiali, come per il trasporto o la fluitazione dei legnami sulle stesse. »

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

(È approvato, e sono del pari approvati i seguenti senza discussione.)

« Art. 2. Nei canali interrotti per conche, chiuse e sostegni, dove al passaggio è necessità dell'opera manuale di giornalieri salariati, l'aiuto necessario oltre l'opera degli agenti idraulici governativi sarà fornito da chi passa il sostegno.

« Art. 3. La percezione delle tasse suindicate, se è fatta in via economica dall'amministrazione, cesserà col 1° luglio 1879; se è data in appalto, non potrà durare oltre la scadenza dei contratti ora in corso, che non contengano però la clausola di revocabilità, nel qual caso questi cesseranno col 30 giugno 1879. »

Si passerà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge insieme con gli altri che verranno approvati nella presente tornata.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER UNA NUOVA PROROGA DELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, presidente del Consiglio, passeremo a discutere la proposta di legge iscritta al n° 1 dell'ordine del giorno, per nuova proroga dell'elezione del Consiglio comunale di Firenze.

Si dà lettura del disegno di legge.

MARIOTTI, segretario. (Legge)

« *Articolo unico.* Il termine entro il quale, a senso della legge 17 febbraio 1879, numero 4725, e del regio decreto in data dello stesso giorno, numero 4727, si dovrebbe procedere alla elezione del Consiglio comunale di Firenze, potrà, per decreto reale, essere prorogato per un termine ulteriore non maggiore di mesi due. »

PRESIDENTE. L'onorevole Incontri ha facoltà di parlare.

INCONTRI. Colgo l'occasione della discussione di questo disegno di legge per pregare la Camera di voler sollecitare, per quanto è possibile, i lavori della Commissione la quale deve riferire sopra la proposta di legge per i compensi alla città di Firenze.

È oramai così lungo tempo che si aspetta da questa città di conoscere quali saranno le sue sorti, che io prego caldamente l'onorevole presidente a voler accogliere questa mia richiesta; e se si dovesse riprendere fra breve la discussione della legge per la costruzione di nuove linee ferroviarie, io proporrei che, appena fosse presentata la relazione dell'onorevole Varè, si stabilisse una seduta o in giorno di domenica, o nelle ore antimeridiane di altri giorni, per discutere questo importante disegno di legge.

PRESIDENTE. Quanto alla prima domanda dell'onorevole Incontri, la Presidenza non mancherà di trasmettere la sua raccomandazione, d'altra parte molto giusta, all'onorevole Varè, relatore di quel disegno di legge.

Quanto alla seconda domanda, do facoltà di parlare all'onorevole ministro dell'interno.

DEPRETIS, ministro dell'interno. Io accetto volentieri e molto di buon grado la raccomandazione fatta dall'onorevole Incontri.

PRESIDENTE. Rimane adunque stabilito che, appena presentata la relazione su questo disegno di legge, e finita la discussione sulle nuove costruzioni di strade ferrate, come mi pare che egli abbia chiesto, si metterà all'ordine del giorno la discussione

del disegno di legge per i compensi alla città di Firenze, od in una seduta di domenica oppure in una seduta mattutina di altro giorno.

CAVALLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALLETTO. Essendo assente pel momento l'onorevole Varè, io sento il dovere di giustificare la Commissione la quale trattò con molta cura, e con molta diligenza, questa questione dell'indennità dovuta alla città di Firenze. I verbali delle molte sedute tenute dalla Commissione giustificheranno il ritardo. È una questione piuttosto complessa, e, per portarla innanzi alla Camera ben chiarita e ben definita, era necessario discuterla a fondo. Io sono certo che l'onorevole Varè presenterà una relazione che sarà soddisfacente e che agevolerà la risoluzione giusta, equa, di tale questione. È certo che Firenze deve esser soccorsa dalla nazione, e io spero che il Parlamento unanime vorrà venire in aiuto di quella benemerita e gloriosa città.

INCONTRI. Io sento il dovere di rispondere all'onorevole Cavalletto che era lungi da me il pensiero di accusare di negligenza la Commissione; ma, d'altro canto, l'onorevole Cavalletto comprenderà con me come quella città aneli il momento in cui sia decisa la sua sorte. E io ho ferma fiducia che la Commissione, tanto per l'accuratezza degli studi che ha fatti, quanto per il valore delle persone che la compongono, presenterà un lavoro il quale sarà degno di tutta l'attenzione della Camera.

Mi permetto poi di osservare all'onorevole presidente, il quale, se non erro, ha detto che la legge per i compensi a Firenze sarà messa dopo la discussione delle convenzioni ferroviarie all'ordine del giorno in una seduta straordinaria, che io avessi chiesto fosse, durante la discussione della legge per le costruzioni ferroviarie, stabilita una seduta apposita per discutere questo disegno di legge; e non voleva che fosse rimandato fino dopo il compimento della discussione sulle strade ferrate.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora resta inteso, se nessuno si oppone, che la legge relativa ai sussidi a Firenze sarà messa all'ordine del giorno, appena presentata la relazione, o in una seduta di domenica o in una seduta mattutina che la Camera stabilirà.

Dunque, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Discuteremo l'articolo.

« *Articolo unico.* Il termine entro il quale, a senso della legge 17 febbraio 1879, numero 4725, e del regio decreto in data dello stesso giorno, numero 4727, si dovrebbe procedere alla elezione del Con-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

siglio comunale di Firenze, potrà, per decreto reale, esser prorogato per un termine ulteriore non maggiore di mesi due. »

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti quest'articolo.

LAZZARO. Chiedo di parlare.

Io non intendo di oppormi alla disposizione contenuta in quest'articolo; ma mi pare che si stabilisca un precedente alquanto pericoloso per le libertà comunali concedendo al potere esecutivo la facoltà di prolungare per decreto reale l'ufficio del regio commissario.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. No, no!

LAZZARO. Fino a questo momento si è proceduto correttamente, poichè nel derogare al principio costitutivo dei nostri comuni per cui essi debbono essere amministrati dalle rappresentanze cittadine, si è fatto questo con una legge, indicando con precisione i termini, ed il Parlamento è stato giudice della convenienza o no di derogare a questo che è uno dei principii fondamentali del nostro diritto pubblico. Sarebbe la prima volta, se non vado errato, che noi veniamo ad introdurre nella nostra legislazione questo precedente, cioè, che per *decreto reale* il potere esecutivo possa prolungare quei termini oltre dei quali non è consentito ad un commissario regio di continuare la sua amministrazione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Chiedo di parlare.

GENALA. Chiedo di parlare.

LAZZARO. Faccio questa osservazione tanto più volentieri in quanto che appartengo a quella parte della Camera che non è opposizione; ma questa è una questione che non riguarda gli uomini che siedono su quei banchi. Secondo me è una questione che deve interessare tutta l'amministrazione del nostro paese. Io desidererei che, quando i termini stabiliti dalla legge non bastassero perchè l'amministrazione ordinaria del comune di Firenze possa stabilirsi, s'indicassero per legge i nuovi termini.

MINISTRO DELL'INTERNO. No!

Il senso di questa legge è improntato di un rigore costituzionale in senso affatto inverso a quello supposto dall'onorevole Lazzaro.

È la prima volta, per quanto io mi ricordo, che sia prorogata anche per legge la disposizione della legge comune la quale fissa il termine entro cui le elezioni comunali debbono avvenire; questa legge è stata più volte prorogata, ed ora che cosa si fa? Non si fa che statuire per questa legge una proroga ulteriore non maggiore di due mesi; e se si dà poi al potere esecutivo una facoltà, è quella di potere restringere questo termine, non già di prolungarlo. E appunto per rispetto al principio

cui alludeva l'onorevole Lazzaro che con questa legge si vuol dare facoltà al potere esecutivo di emanare un decreto reale per restringere il termine massimo di due mesi dalla legge stabilito; quindi proprio mi pare che per questa legge non venga punto ad essere pregiudicato quel principio a cui giustamente vuole essere ossequente l'onorevole mio amico Lazzaro.

GENALA. Dopo le parole dell'onorevole ministro dell'interno non mi rimane che una semplice osservazione da fare all'onorevole Lazzaro ed è questa.

Sventuratamente la questione di Firenze aspetta da tanto tempo la soluzione, che si viene oggi per la terza volta davanti alla Camera a domandare una proroga ai poteri del regio delegato. Questo fatto dovrebbe essere una sufficiente dimostrazione che, senza un voto del potere legislativo, l'ufficio di un regio delegato non potrebbe essere prorogato, come sagacemente ha detto l'onorevole ministro. La potestà che si dà al ministro consiste restringere il tempo di due mesi, non già di prolungarlo. Ed io faccio voti che questo tempo sia ristretto il più possibile, ed ho fede che l'onorevole Varè, il quale conosce benissimo la questione in tutti i suoi particolari, potrà in breve tempo presentare una relazione egregiamente fatta; ed ho fede che la Camera, che ha approvato la proposta dell'onorevole Incontri, procederà speditamente alla discussione. Signori, non dobbiamo dimenticare che la questione di Firenze diventa più grave ogni giorno che passa. Il danno economico è immenso e dobbiamo considerarlo non solo rispetto all'amministrazione del comune, ma altresì in rapporto alle condizioni di tutti i singoli cittadini. Il danno dei cittadini, a senso mio, è ancora più grande di quello che ne viene all'azienda comunale, e quindi quanto più indugeremo tanto più difficile diverrà la soluzione. Intanto la città si corrompe e la corruzione della città ormai minaccia d'invadere mezza la Toscana.

CELESIA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole relatore.

CELESIA, relatore. Desidero aggiungere una sola osservazione a quelle state fatte in risposta all'onorevole Lazzaro, cioè che il presente disegno di legge è soltanto la riproduzione di quella approvata il 17 febbraio; con la sola differenza che nel presente da 3 mesi come aveva concesso la legge precedente, il termine è stato ridotto a due mesi. Aggiungerò ancora che la Commissione incaricata dell'esame di questo disegno di legge si è fatta un dovere di esprimere il desiderio che la ricostituzione del Consiglio comunale di Firenze sia affrettata per quanto è possibile, e, come appare dalla relazione, la Commissione si è preoccupata eziandio degli in-

cumbenti preliminari, manifestando il desiderio che siano compiuti.

LAZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

LAZZARO. Io aveva veduto tutto ciò che si contiene nell'unico articolo di questo disegno di legge, nè le osservazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio e dagli onorevoli Genala e Calesia distruggono il fatto, cioè che è la prima volta questa in cui per legge non si stabiliscono dei termini, ma si dà la facoltà al potere esecutivo di poter prolungare questi termini non oltre due mesi, finiti quelli stabiliti dalla legge precedente. Io facevo osservare che mi sarei contentato piuttosto che al Parlamento fosse stato chiesto di prorogare esso per altri due mesi i termini stabiliti colla legge del 17 febbraio, piuttostochè usare la forma che si è usata in questa proposta di legge, poichè le osservazioni mie riguardavano appunto la forma del presente disegno.

Comprendo benissimo che qui non si dà una facoltà illimitata; si dice: se il 16 del mese di maggio l'amministrazione comunale di Firenze non potesse essere regolarmente costituita, come non potrà essere, è data facoltà al Governo del Re di prolungare i poteri del regio commissario per altri due mesi. Ma ciò non toglie che sia questo il primo caso, per quanto io mi ricordo, che si dia con questa forma una facoltà di questo genere. Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Genala intorno alla legge per Firenze, le sue opinioni non solo sono anche mie, ma mi unisco ai voti che ha manifestato, cioè che si risolva alla fine una tale quistione. La situazione della città di Firenze è tale che oramai bisogna che la Camera decida in un modo o nell'altro; non c'è peggio che la indecisione in questioni di questo genere; su questo punto mi associo volentieri ai voti che ha fatto l'onorevole Genala. Ripeto che io ho fatto questa osservazione nell'interesse di non pregiudicare l'avvenire, prestabilendo certi precedenti, ma non intendo, come ho detto, di oppormi al progetto di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'INTERNO. Non si pregiudica niente.

È la prima volta che nella nostra legislazione si fa una legge per prorogare i poteri di un commissario straordinario chiamato all'amministrazione di un comune nei tre mesi che la legge consente per la durata dello scioglimento della rappresentanza comunale.

Non è però nuova la formola di questo schema di legge, perchè la legge precedente diceva che si

prorogava la riunione del nuovo Consiglio per un termine non minore di altri tre mesi. Che cosa si fa con questo disegno di legge? Si rimette a posto la cosa come nel diritto comune. Qual'è il diritto comune? Che i poteri del regio commissario non possono durare al di là dei 3 mesi.

E quale è la facoltà che con questa legge noi diamo al potere esecutivo? Quella di abbreviare i termini fissati per la legge, e niente altro.

Cosicchè mi pare che proprio non ci sia nulla da dire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, rileggo l'articolo unico.

« *Articolo unico.* Il termine entro il quale, a senso della legge 17 febbraio 1879, n° 4725, e del regio decreto in data dello stesso giorno, n° 4727, si dovrebbe procedere alla elezione del Consiglio comunale di Firenze, potrà, per decreto reale, esser prorogato per un termine ulteriore non maggiore di mesi due. »

Se nessuno chiede di parlare metto ai voti questo articolo unico.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE PER LE IMPOSTE DIRETTE DEL COMUNE DI LAMPEDUSA-LINOSA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per la istituzione di una Commissione speciale per le imposte dirette del comune di Lampedusa-Linosa.

Si dà lettura della proposta di legge.

MARIOTTI, segretario. (*Legge*)

« *Articolo unico.* Pel comune di Lampedusa-Linosa non sarà applicato l'articolo 2 della legge 23 giugno 1877, n° 3903 (serie 2°). Saranno invece richiamate in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge sui fabbricati 26 gennaio 1865, n° 2136, e quelle contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo sulla ricchezza mobile 28 giugno 1866, n° 3023. »

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico:

« Pel comune di Lampedusa-Linosa non sarà applicato l'articolo 2 della legge 23 giugno 1877, numero 3903 (serie 2°). Saranno invece richiamate in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge sui fabbricati 26 gennaio 1865, n° 2136, e

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

quello contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo sulla ricchezza mobile 28 giugno 1866, numero 3023. »

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

L'ordine del giorno reca l'aggregazione di alcuni comuni al circondario di Palermo; ma non essendo presente il relatore e proponente della legge, l'onorevole Paternostro, la riserberemo per un'altra tornata.

Così, non essendo presenti nè il ministro di grazia e giustizia, nè il ministro dell'istruzione pubblica, aspetteremo a discutere le leggi iscritte ai numeri 5, 6 e 7, e discuteremo intanto quella iscritta al numero 8.

PROPOSTA DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI CONTRATTI DI VENDITA E PERMUTA DI BENI DEMANIALI.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge.

MARIOTTI, segretario. (*Legge*)

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti:

N° 1, di vendita alla provincia di Reggio Emilia del corpo centrale e dell'ala destra del palazzo detto Nazionale in quella città, per lire 50,400, portata dall'istrumento 26 novembre 1876 a rogiti del notaio dottor Bonati.

N° 2, di vendita al comune di Pontremoli della metà spettante al demanio di quel palazzo detto dei Tribunali per lire 6500, portata dall'istrumento 15 dicembre 1877 a rogiti notaio dottor Reghini.

N° 3, di vendita ai comuni di Centovina, Donoda, Loreo e Rosolina, in provincia di Rovigo, del fabbricato in Loreo ad uso carcere mandamentale per lire 2300, portata da istrumento 20 dicembre 1877 stipulato presso il Commissariato distrettuale di Adria.

N° 4, di vendita al comune di Cavarzere del fabbricato demaniale situato in quel paese, ad uso carcere mandamentale, per lire 4750, portata da contratto in forma pubblica amministrativa, stipulato il 16 maggio 1877 presso l'Intendenza di finanza di Venezia.

N° 5, di vendita al comune di Pavullo del palazzo in quella città detto Nazionale, con giardino e bosco annesso, per lire 35,285 88, portata dall'istrumento 1° gennaio 1878 a rogiti del notaio Lavacchielli.

N° 6, di vendita alla provincia di Genova di una parte dell'ex-convento di Sant'Agostino in quella città, piazza Sarzana, pel prezzo di lire 141,500,

portata da contratto 9 aprile 1878 in forma pubblica amministrativa.

N° 7, di vendita al comune di Forlì di due retrobotteghe in quella città per lire 700 portata dall'istrumento 9 agosto 1877 a rogiti del notaio Leonida Pettini.

N° 8, di vendita alla provincia di Parma di un getto d'acqua esistente nel fabbricato detto *La legnaia di Conte*, già venduto anch'esso dal demanio alla provincia medesima, portata la vendita presente dell'istrumento 17 aprile 1878 a rogiti del notaio A. Pellegrini, per il prezzo di lire novecento.

N° 9, di vendita al comune di Palermo, per conto ed interesse dell'Ospizio marino, del Casinò reale dell'Arenella con terre adiacenti, nella città stessa, pel prezzo di lire 8,779 91, oltre l'accollo di oneri descritti nel contratto 4 marzo 1878 per la vendita stessa stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Palermo.

N° 10, di vendita alla Camera di commercio di Livorno delle fosse dette del grano, in quella città per lire 6,499, portata da istrumento 21 novembre 1877 a rogiti del notaio Pellegrini.

N. 11, di vendita alla provincia di Belluno del fabbricato ad uso dei tribunali per lire 20,950 40 come da istrumento 13 settembre 1878 rogato in forma pubblica amministrativa.

N° 12, di vendita al comune di Edolo di una parte del fabbricato demaniale in cui ha sede la pretura e dove trovasi il carcere mandamentale, per lire 3700, come dall'istrumento 17 agosto 1878 a rogiti del notaio dottore Guarneri.

N° 13, di vendita al comune di Treviso di una tettoia presso la porta San Tommaso di quella città per lire 500, come da istrumento 24 luglio 1878 a rogiti del notaio Zoccoletti.

N° 14, di vendita al comune di Umbertide del fabbricato in quel paese ad uso di carcere mandamentale per lire 3200, come dall'istrumento 6 luglio 1878 a rogiti del notaio Baldeschi.

N° 15, di vendita al comune di Civitella in Romagna di un fabbricato ad uso carcere mandamentale per lire 3103 62, come da istrumento 5 luglio 1878 a rogiti del notaio ferlivese signor Panciatichi.

N° 16, di vendita al comune di Brescia di due case ed area attigua in quella città, una delle quali ad uso di caserma delle guardie di sicurezza pubblica per lire 12,720, come da istrumento 18 giugno 1878 a rogiti dei notai Gerardi e Casari.

N° 17, di vendita di un fabbricato ad uso carcere mandamentale stipulata col comune di Sogliano, provincia di Forlì per lire 4566 05, mediante istrumento 12 giugno 1878 a rogiti notaio dottore Sabatini.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

N° 18, di vendita al comune di Osimo di uno stabile in quella città ad uso di carcere mandamentale per lire 3919 78, come da istrumento 30 maggio 1878 a rogito notaro Casari.

N° 19, di vendita fatta al comune di Piazza Brembana in provincia di Bergamo, del fabbricato ad uso carcere mandamentale per lire 5480 20, come da istrumento 29 dicembre 1877 a rogiti notaio Mocchi.

N° 20, di vendita di uno stabile in Piombino ad uso di caserma dei reali carabinieri fatto alla provincia di Pisa per lire 5400 con istrumento 20 gennaio 1877 a rogiti notaro Pieri.

N° 21, di vendita della chiesa di San Barnaba, di una casetta ed orto annessi in Brescia, fatta al pio istituto Pavoni per lire 9798 70, con istrumento 15 giugno 1877 a rogiti dei notari Gerardi e Casari.

N° 22, di permuta di una striscia di terreno demaniale con altro di proprietà di Caccherini Baldassarre per abbreviare così il giro di approdo dall'Arno alla caserma della brigata di vigilanza delle guardie doganali a Bocca d'Arno, come risulta dalla scrittura privata 25 giugno 1878 autenticata nelle firme dal notaio Fontani di Pisa.

N° 23, di permuta di un fabbricato demaniale facente parte del palazzo Salimbeni in Siena, attualmente destinato a magazzino di privativa e caserma di guardie doganali verso altro fabbricato che il Monte dei Paschi in quella città si obbligò di costruire all'uopo di conformità al progetto 16 luglio 1877 dell'architetto Partini, come da contratto 4 maggio 1878 nei rogiti del notaio Antonio Cicogna di Siena.

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a porre in vendita, colle norme della legge 21 agosto 1862, n° 793, il palazzo demaniale detto del Nunzio a Napoli.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

LUGLI. Non ho già chiesto facoltà di parlare per oppormi alla vendita, o meglio all'approvazione della vendita fatta a partito privato di alcuni stabili di proprietà demaniale, ma unicamente per avere una spiegazione dall'onorevole ministro delle finanze, intorno alla vendita del palazzo di proprietà demaniale in Reggio dell'Emilia, ch'è distinta col n° 1 nell'elenco dei contratti di cui si propone l'approvazione. È detto che si tratta di vendere alla provincia di Reggio dell'Emilia il corpo centrale e l'ala destra di questo palazzo. Ora, a me pare che sarebbe forse stato di maggiore vantaggio per le finanze vendere l'intero palazzo, anzichè restringerne la vendita al corpo centrale ed all'ala destra, che con l'ala sinistra ritenuta dal demanio costituiscono un unico corpo di fabbricato. E se è in qualche

modo giustificato che la provincia abbia chiesto di acquistare la parte centrale e l'ala destra, inquantochè in quei due corpi di fabbrica si concentrano gli uffici della prefettura, e gli uffici dipendenti, trovo che pel demanio non sarebbe forse conveniente di consentirvi, inquantochè il giorno in cui il demanio deliberasse di addiveire alla vendita dell'ala sinistra, è certo che da questo corpo di fabbrica potrebbe ritrarre un valore molto minore di quello che oggi potrebbe richiederne in una vendita complessiva.

Io quindi, in seguito di queste mie considerazioni, amerei di avere dall'onorevole ministro delle finanze e dalla Commissione, qualche schiarimento in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non posso che dare una spiegazione molto breve all'onorevole Lugli. Egli ben vede che non si tratta di una vendita a pubblico incanto, ma a trattativa privata. Ed è naturale che si possa vendere a trattativa privata solo quella parte del palazzo, a cui si riferisce la domanda di compera della provincia.

La sua osservazione sarebbe giustissima, se il Governo chiedesse al Parlamento la facoltà di porre agl'incanti la vendita di una parte sola del palazzo; ma non è questa la quistione attuale.

Mettiamo adunque in chiaro le cose. La provincia di Reggio Emilia tiene in affitto una parte sola del palazzo per uso della prefettura, ed è appunto questa parte ch'essa chiede di comperare dallo Stato a trattativa privata. Non si può quindi estendere il contratto di vendita a quella parte del palazzo che non è occupata dalla provincia, e che non è stata punto richiesta.

Queste spiegazioni risultano, sebbene molto laconicamente, dalla relazione ministeriale che precede il disegno di legge.

CAGNOLA FRANCESCO, relatore. Vennero vendute soltanto due parti del palazzo perchè la terza parte trovasi occupata da uffici governativi, ed è norma dell'amministrazione pubblica che nelle località ove possiede stabili ad uso degli uffici governativi, non li alieni per non averli poi a prendere in affitto. Pertanto se essa ha acconsentito all'alienazione di una parte del locale, ha voluto ritenere per sè l'altra parte ch'è assegnata agli uffici governativi. Lo stesso sistema ha tenuto anche nella vendita del palazzo di Sant'Agostino a Genova, ponendo la condizione che allorquando il demanio venga ad abbandonare quello stabile ch'è destinato ad uso di servizio pubblico, esso concederà anche la parte rimanente al

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

corpo morale acquirente. Ora sembra alla Commissione che sia lodevole il concetto che ha indotto l'amministrazione a limitare la vendita ed a fissare le condizioni per le alienazioni successive.

LUGLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUGLI. Se io dicessi d'essere stato soddisfatto degli schiarimenti che mi hanno fornito l'onorevole ministro e l'onorevole relatore della Commissione, direi cosa non vera.

Io comprendo benissimo che la provincia di Reggio dovendo sostenere il peso degli affitti per la prefettura, perchè la legge impone a tutte le provincie che le spese relative ai locali delle prefetture siano a loro carico, abbia vantaggio nel comprare a buon prezzo uno stabile destinato a pubblico servizio; ma è l'interesse dello Stato, onorevole relatore, che io domando se sia con questa vendita tutelato.

Se trattasi di uno stabile staccato è bene che il demanio lo alieni. E poichè v'è un ente morale che lo chiede, io comprendo benissimo che il demanio anche a trattativa privata ne effettui la vendita, e su ciò non ho nulla a ridire. Ma qui trattasi della vendita dell'intero stabile? Voi vendete due parti di esso e ritenete la terza per conto dello Stato. Ora il giorno in cui vogliate vendere quella terza parte, voi non potrete farlo, se non limitandovi a condizioni molto modeste, perchè non bisogna disconoscere che si creano delle servitù reciproche, e forse non troverete neppure a venderlo. Ora, io avrei capito che il demanio avesse venduto l'intero stabile alla provincia di Reggio, salvo a questa di rivendere quella parte che non le fosse convenuto di ritenere; ma il contratto qual è, confesso che non mi pare fatto a vantaggio dello Stato, mentre mi avvedo che è benissimo tutelato il vantaggio della provincia.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CAGNOLA, *relatore*. La descrizione dello stabile risponde in parte alle obiezioni dell'onorevole Lugli, « Codesto palazzo va distinto in tre parti, cioè il corpo centrale, l'ala destra e la sinistra, le quali, quantunque fra loro collegate, possono anche stare ciascuna da sè. »

Da questa descrizione appare adunque che vi è distinzione di parti, la quale può dar luogo ad una alienazione parziale senza danno dell'amministrazione. Se poi si considera che le parti alienate sono destinate a quel servizio pubblico a cui prima erano addette, sebbene passate alla provincia, non è a temere che, all'orquando si deliberi la vendita del resto, sia per essere più difficile l'attenersi rigorosa-

mente alla perizia, come si è operato a determinare il prezzo delle altre due parti dello stabile. Sarà sempre maggior interesse pella provincia di Reggio di acquistare anche quella terza parte al prezzo giusto di perizia anzichè rifiutarlo: poichè i danni che ne verrebbero da un rifiuto di questo prezzo, e della vendita ad asta pubblica a terzi, e cioè, le proprietà commiste e le servitù, ricadrebbero sulla medesima anzichè sull'erario pubblico, il quale eventualmente colla minaccia di alienazione a terzi avrà un argomento per indurre la provincia ad acquistare anche il resto a giusto prezzo.

Pare quindi alla Commissione che non possa disconoscersi l'utilità in massima, ed anche in concreto, senza danno delle finanze, di addivenire alla approvazione di questo contratto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Veramente non avrei nulla da aggiungere alle cose dette dall'onorevole relatore.

Richiamo però l'attenzione dell'onorevole Lugli sopra una circostanza di fatto, cioè, che questo palazzo è diviso in due parti; distinte in modo che ciascuna sta da sè. La parte che non acquistò la provincia fu provvisoriamente concessa al comune, per sede di un collegio femminile; così il demanio, almeno pel momento, non potrebbe venderla.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulla discussione generale, la dichiaro chiusa.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura degli articoli.

(L'onorevole segretario Melodia dà lettura degli articoli.)

« Art. 1. Sono approvati i seguenti contratti :

« N° 1, di vendita alla provincia di Reggio Emilia del corpo centrale e dell'ala destra del palazzo detto Nazionale in quella città, per lire 50,400, portata dall'istrumento 26 novembre 1876 a rogiti del notaio dottor Bonati ;

« N° 2, di vendita al comune di Pontremoli della metà spettante al demanio di quel palazzo detto dei Tribunali per lire 6,500 portata dall'istrumento 15 dicembre 1877 a rogiti notaio dottor Reghini ;

« N° 3, di vendita ai comuni di Centovina, Donoda, Loreo e Rosolina, in provincia di Rovigo, del fabbricato in Loreo ad uso carcere mandamentale per lire 2,300, portata da istrumento 20 dicembre 1877, stipulato presso il commissariato distrettuale di Adria ;

« N° 4, di vendita al comune di Cavarzere del fabbricato demaniale situato in quel paese, ad uso

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

carcere mandamentale, per lire 4750, portata da contratto in forma pubblica amministrativa, stipulato il 16 maggio 1877 presso l'Intendenza di finanza di Venezia.

« N° 5, di vendita al comune di Pavullo del palazzo in quella città detto Nazionale, con giardino e bosco annesso, per lire 45,285 88, portata dall'istrumento 1° gennaio 1878 a rogiti del notaio Lavacchielli.

« N° 6, di vendita alla provincia di Genova di una parte dell'ex-convento di Sant'Agostino in quella città, piazza Sarzana, pel prezzo di lire 141,500, portata da contratto 9 aprile 1878 in forma pubblica amministrativa.

« N° 7, di vendita al comune di Forlì di due retrototteghe in quella città per lire 700 portata dall'istrumento 9 agosto 1877 a rogiti del notaio Leonida Pettini.

« N° 8, di vendita alla provincia di Parma di un getto d'acqua esistente nel fabbricato detto *La legnaia di Conte*, già venduto anch'esso dal demanio alla provincia medesima, portata la vendita presente dell'istrumento 17 aprile 1878 a rogiti del notaio A. Pellegrini, per il prezzo di lire novecento.

« N° 9, di vendita al comune di Palermo, per conto ed interesse dell'Ospizio marino, del Casino reale dell'Arenella con terre adiacenti, nella città stessa, pel prezzo di lire 8,779 91, oltre l'accollo di oneri descritti nel contratto 4 marzo 1878 per la vendita stessa, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Palermo.

« N° 10, di vendita alla Camera di commercio di Livorno delle fosse dette del grano, in quella città per lire 6,499, portata da istrumento 21 novembre 1877 a rogiti del notaio Pellegrini.

« N° 11, di vendita alla provincia di Belluno del fabbricato ad uso dei tribunali per lire 20,950 40 come da istrumento 13 settembre 1878 rogato in forma pubblica amministrativa.

« N° 12, di vendita al comune di Edolo di una parte del fabbricato demaniale in cui ha sede la pretura e dove trovasi il carcere mandamentale, per lire 3700, come dall'istrumento 17 agosto 1878 a rogiti del notaio dottore Guarneri.

« N° 13, di vendita al comune di Treviso di una tettoia presso la porta San Tommaso di quella città per lire 500 come da istrumento 24 luglio 1878 a rogiti del notaio Zoccoletti.

« N° 14, di vendita al comune di Umbertide del fabbricato in quel paese ad uso di carcere mandamentale per lire 3200, come dall'istrumento 6 luglio 1878 a rogiti del notaio Baldeschi.

« N° 15, di vendita al comune di Civitella in Ro-

magna di un fabbricato ad uso carcere mandamentale per lire 3103 62, come da istrumento 5 luglio 1878 a rogiti del notaio forlivese signor Panciatichi.

« N° 16, di vendita al comune di Brescia di due case ed area attigua in quella città, una delle quali ad uso di coserma delle guardie di sicurezza pubblica, per lire 12,720, come da istrumento 18 giugno 1878 ai rogiti dei notai Gerardi e Casari.

« N° 17, di vendita di un fabbricato ad uso carcere mandamentale stipulata col comune di Sogliano, provincia di Forlì, per lire 4566 05 mediante istrumento 12 giugno 1878 a rogiti notaio dottore Sabatini.

« N° 18, di vendita al comune di Osimo di uno stabile in quella città ad uso di carcere mandamentale per lire 3919 78, come da istrumento 30 maggio 1878 a rogito notaio Casari.

« N° 19, di vendita fatta al comune di Piazza Brembana in provincia di Bergamo, del fabbricato ad uso carcere mandamentale per lire 5480 20, come da istrumento 29 dicembre 1877 a rogiti notaio Mocchi.

« N° 20, di vendita di uno stabile in Piombino ad uso di caserma dei reali carabinieri fatto alla provincia di Pisa per lire 5400 con istrumento 20 gennaio 1877 a rogiti notaio Pieri.

« N° 21, di vendita della chiesa di San Barnaba, di una casetta ed orto annessi, in Brescia, fatta al pio istituto Pavoni per lire 9798 70 con istrumento 15 giugno 1877 a rogiti dei notari Gerardi e Casari.

« N° 22, di permuta di una striscia di terreno demaniale con altro di proprietà di Ceccherini Baldassarre per abbreviare così il giro di approdo dall'Arno alla caserma della brigata di vigilanza delle guardie doganali a Bocca d'Arno, come risulta dalla scrittura privata 25 giugno 1878 autenticata nelle firme dal notaio Fontani di Pisa.

« N° 23, di permuta di un fabbricato demaniale facente parte del palazzo Salimbeni in Siena, attualmente destinato a magazzino di privativa e caserma di guardie doganali, verso altro fabbricato che il Monte dei Paschi in quella città si obbligò di costruire all'uopo di conformità al progetto 16 luglio 1877 dell'architetto Partini, come da contratto 4 maggio 1878 nei rogiti del notaio Antonio Cicogna di Siena. »

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti questo articolo 1.

(È approvato.)

« Art. 2. Il Governo è autorizzato a porre in vendita, colle norme della legge 21 agosto 1862,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

n° 793, il palazzo demaniale detto del Nunzio a Napoli. »

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti questo articolo 2.

(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1873 RELATIVA ALLE DECIME EX-FEUDALI NELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SICILIANE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge per modificazioni della legge 8 giugno 1873 relativa alle decime ex-feudali nelle provincie napoletane e siciliane.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro guardasigilli se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dalla Commissione.

TAIANI, ministro di grazia e giustizia. Accetto.

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario. (Legge)

Articolo unico.

Agli articoli 9, 17, 22 e 29 della legge 8 giugno 1873, n° 1389, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 9. La citazione per la commutazione si farà per ministero di usciere in carta libera, apponendo all'originale atto la marca da bollo da lire 2.

« Quando il numero dei convenuti lo richieda, il tribunale potrà autorizzare, ai termini dell'articolo 146 del Codice di procedura civile, la citazione per pubblici proclami. Quando il numero dei convenuti ecceda i trenta, una tale facoltà competerà di pien diritto all'attore, riserbata al tribunale la fissazione dei termini. La pubblicazione dovrà farsi nel giornale degli annunci giudiziari e le relative tasse d'inserzione saranno ridotte alla metà.

« Le stesse norme e riduzioni saranno applicate alla notificazione dei successivi atti e della sentenza.

« Art. 17. Per tutti gli atti e sentenze occorrenti nel giudizio di commutazione, salvo il disposto degli articoli 9 e 10, si farà uso della carta bollata da centesimi 50, e si esigeranno le tasse giudiziarie secondo la tariffa stabilita pei procedimenti avanti ai pretori.

« Queste disposizioni saranno applicate anche ai giudizi cui danno luogo le contestazioni sul diritto della prestazione ai termini dell'articolo 14.

« Art. 22. I creditori della rendita conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gli immobili soggetti alla prestazione, mediante la iscrizione della rendita stessa da prendersi nei sei

mesi dalla data del giudicato che omologa la commutazione, o del decreto che dichiara esecutoria la decisione degli arbitri.

« Le tasse ipotecarie e gli emolumenti ai conservatori per queste iscrizioni sono ridotte alla metà ove su di un solo immobile non si abbiano a prendere più di cinquanta iscrizioni; occorrendone più di cinquanta, per le ulteriori fino a cento, le tasse anzidette saranno ridotte al quarto; e per tutte le successive, al dodicesimo, per quindi ripartirsi la somma totale come per legge fra tutti i debitori.

« Queste diminuzioni di tasse sono anche applicabili alle commutazioni di rendita dipendenti dalla presente legge stipulate per accordo delle parti.

« Art. 29. Le sentenze del tribunale su tutte le questioni relative alla liquidazione e commutazione delle prestazioni saranno inappellabili, salvo il ricorso alla Cassazione. »

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Avverto che furono presentati due emendamenti, l'uno dall'onorevole Chimirri, l'altro dagli onorevoli Melchiorre, Angeloni e Baiocco.

L'emendamento dell'onorevole Chimirri suona così:

« Agli articoli 4, 9, 17, 22 e 29 della legge 8 giugno 1873, n° 1389, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 4. Ove questi criteri manchino, la riduzione in danaro sarà fatta per mezzo di un estimo legale. »

E poi le parole che seguono nell'articolo unico del disegno di legge della Commissione.

L'emendamento degli onorevoli Melchiorre, Angeloni e Baiocco è così concepito:

« L'articolo unico sarà modificato come appresso:

« Agli articoli 4, 9, ecc. (come nel progetto della Commissione).

« Art. 4. Quando questi criteri manchino, si farà ricorso al mezzo ordinario della perizia. »

La discussione generale è aperta. L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI. Come vede l'onorevole presidente, i due emendamenti sono conformi nella sostanza. All'affrancamento delle decime feudali erasi già provveduto nelle provincie napoletane fino dal 1806 colla legge eversiva della feudalità; se non che l'affrancamento, che per quella legge era facoltativo, fu fatto obbligatorio con la legge dell'8 giugno 1873, con cui vennero nel tempo stesso determinate la competenza e la procedura, per ottenere la commutazione delle prestazioni in canone. Ma i procedimenti escogitati dalla legge del 1873 furono dalla esperienza chiariti soverchiamente onerosi ed insufficienti, donde la necessità di parecchie proroghe assentite dal Parlamento, e la presentazione di vari

disegni di legge d'iniziativa parlamentare, allo scopo di facilitare l'attuazione di una legge ispirata al concetto eminentemente economico e sociale di francare da antichi vincoli la proprietà immobiliare, e sciogliere questa specie di promiscuità dei prodotti della terra, che sono le decime feudali, con evidente vantaggio dell'agricoltura.

Ed a questo intende il progetto di legge che ci sta dinanzi, nel quale, sebbene si contenghino provvedimenti utili ad agevolare l'affrancamento, pur tuttavolta si lascia irrisolta la più grave difficoltà che si oppone all'equa e pratica applicazione della legge 8 giugno 1873.

Infatti, o signori, tanto nella legge del 1806 quanto in quest'ultima, non si riconosce che le prestazioni feudali siano veri dritti di proprietà, e come tali intangibili, e solo capaci di essere regolati nelle loro modalità e nel loro esercizio, in vista dello scopo accennato di sopra.

Perciò nell'articolo 1 della legge del 1873 sta scritto: « tutte le prestazioni di qualsiasi quantità e natura dovranno, fra tre anni dalla promulgazione di questa legge, commutarsi in una rendita annuale in danaro, *uguale* al valore della prestazione. » Ma quando coll'articolo 3 si vollero determinare i criteri che dovevano servire di base alla valutazione del canone, si diè la preferenza alla media desunta dal coacervo della rendita netta dell'ultimo decennio, ed in sussidio alle vendite e alle locazioni fatte nello stesso periodo; e fia qui non v'è nulla a ridire. Ma prevedendo il caso che mancassero dati sicuri per ottenere questo coacervo, e non si fossero fatte vendite o locazioni, si stimò supplire nel modo seguente:

« Art. 4. Quando questi criteri manchino, sarà preso a base della valutazione il *reddito imponibile*. »

Codesto criterio, attinto all'imponibile catastale, riesce, nella pratica, fallace, ingiusto, e qualche volta frustraneo. È nota alla Camera l'origine viziosa del catasto nelle provincie meridionali, e come esso non sia l'espressione sincera del valore reale della proprietà. E se ciò è vero per la maggior parte delle terre in genere, lo è a preferenza per le terre ex-feudali, imperocchè, sia per la prepotenza dei baroni, sia per l'astuzia dei coloni, sia per l'imperfezione dei congegni, interi latifondi vennero denunziati per una estensione minore dell'effettiva, o del tutto occultati, ovvero gravati di un imponibile tenuissimo. Donde segue che qualche volta i predii, affetti delle prestazioni d'affrancare o non si riscontrano nel catasto, o vi sono segnati con indicazioni inesatte di estensione e d'imponibile, sicchè nel primo caso l'articolo 4 della legge del

1873 non trova applicazione, e negli altri la rendita annuale sostituita alle decime, calcolata sull'imponibile comunque raddoppiato, non risponde neppure lontanamente al valore della prestazione commutata, con aperta violazione della regola di civile giustizia sancita dall'articolo 1, che prescrive dovere la rendita in danaro essere *uguale* alle decime affrancabili.

Discutendosi ora un disegno di legge inteso ad eliminare gli ostacoli che hanno finora neutralizzato i benefici effetti, che il Parlamento ed il paese ragionevolmente s'impromettevano dalla legge del 1873, è d'uopo ovviare a così grave inconveniente. A ciò provvede l'emendamento da me presentato, il quale concorda nella sostanza con quello proposto dall'onorevole Melchiorre.

Esso sostituisce al criterio ingiusto e fallace dell'imponibile catastale il mezzo più equo e meno incerto dell'estimo legale, mezzo sapientemente suggerito, in mancanza di altri dati sicuri, dall'articolo 1 del decreto del 20 giugno 1808, onde fu regolata la commutazione delle decime disposta con l'articolo 12 della legge del 1806.

Il detto articolo è così concepito:

« In mancanza di dati sicuri per ottenere questo coacervo, la riduzione in danaro sarà fatta per mezzo di un estimo giusto e legale. »

Signori, è il criterio dell'estimo giusto e legale che io vi prego di surrogare a quello desunto dal catasto, da me dimostrato ingiusto ed insufficiente: ingiusto, perchè non dà l'equivalente che la legge concede ai proprietari delle decime affrancabili; insufficiente, perchè nella maggior parte dei casi non soddisfa allo scopo, non trovandosi i fondi catastati, o vi sono per una estensione minore del vero.

Accettando il criterio dell'estimo noi non ci allontaniamo dalle savie prescrizioni del decreto del 1808, che da prima regolò l'affrancamento delle decime feudali; accettando il criterio dell'estimo trasformiamo nel presente progetto i criteri analoghi, a cui s'informa la legge del 1864 relativa al modo di affrancazione di censi e decime appartenenti a corpi morali, ed ottemperiamo alle disposizioni degli articoli 1256 e 1564 del Codice civile, che regolano il riscatto delle prestazioni in derrate per causa di enfiteusi o di costituzione di rendita.

Nè è a temere, che il criterio da me proposto possa riuscire d'impaccio alla procedura di affrancamento, o di aggravio ai coloni. Non riesce d'impaccio, poichè rimanendo in vigore l'articolo 21 della legge del 1873, se nel termine perentorio designato per l'affrancamento non sarà il procedimento espletato, sospenderassi di diritto il pagamento della prestazione; non è d'aggravio ai coloni

perchè tutte le spese per la conversione sono a carico del proprietario.

Sintetizzando le cose dette, come meglio ho potuto, nel mio breve e disadorno discorso in sostegno di un emendamento che altro egregio collega, oggi assente, si era proposto di svolgere, conchiudo che se la legge presente riconosce essere le decime feudali un diritto di proprietà, se riconosce che l'affrancamento disposto per fini eminentemente economici, non deve tornar dannoso, nè al proprietario, nè al colono; se prescrive che la rendita in danaro, destinata a surrogare la prestazione in derrate, deve essere uguale a questa in valore, vuolsi stabilire tali criteri di valutazione, che attuino in pratica la prescritta equazione, di guisa che non vi sia diversità di trattamento fra gli interessati, od incertezza nella base della valutazione. E vi sarebbe diversità di trattamento se taluni proprietari fossero abilitati ad ottenere l'affranco sulla base sicura della media della rendita coacervata dell'ultimo decennio, o sull'altra non meno certa dei fitti e delle vendite, ed altri fossero costretti ad accettare l'erroneo e difettoso criterio dell'imponibile catastale. I primi riceverebbero l'equivalente della prestazione affrancata, gli altri invece otterrebbero un reddito sensibilmente inferiore al canone in derrata con detrimento ed offesa del sacro diritto di proprietà.

Sono questi i concetti che informano il mio emendamento, ed io prego l'onorevole Commissione ed il ministro a volerli prendere in benevola considerazione.

PRESIDENTE. Dunque il suo emendamento consiste in ciò.

L'articolo unico dovrebbe essere formulato così:

Agli articoli 4, 9, 17, 22 e 29 della legge 8 giugno 1873, n° 1389, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 4. Ove questi criteri manchino, la riduzione in danaro sarà fatta per mezzo di un estimo legale. »

« Art. 9. *Identico, ecc.* »

MELCHIORRE. Il forbito e breve discorso dell'onorevole Chimirri, ha reso molto più facile il mio ufficio. Anche io, come lui, sono in questo momento incaricato di fare una proposta che modifichi e migliori la compilazione dell'articolo unico del disegno di legge in esame; che mira esclusivamente a rendere facili e spediti i giudizi delle commutazioni delle prestazioni ex-feudali nelle provincie di Napoli e di Sicilia. Ricordava opportunamente l'onorevole Chimirri che la legge abolitiva della feudalità nelle provincie napoletane del 1806, aveva prescritta la commutazione delle prestazioni feudali in danaro, ma questa commutazione era facoltativa e non già obbligatoria. E per conseguenza pubblicata la legge

del 1806, con la quale le feudalità furono abolite e sciolte, rimanevano ancora queste prestazioni feudali in natura, perchè la commutazione quantunque prescritta e da speciali procedimenti regolata, non erasi mai fatta. Il legislatore italiano, più savio e più provvido, ha resa obbligatoria la commutazione; ma nell'istesso tempo, siccome fu questa sottoposta a tasse gravose e molteplici, ed essendo molto dispendiosi gli atti delle procedure nei giudizi istituiti per la liquidazione delle decime ex-feudali, così alla scadenza dei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1873 per le operazioni della commutazione in rendita, si vide che i giudizi a tale scopo iniziati erano rimasti incompiuti, e molti altri non si sono promossi temendosi, ed a ragione, che le spese giudiziarie non assorbissero il valore della prestazione dovuta.

In tale modo la materia sarebbe vinta dal lavoro. Ed è per tal causa, come l'onorevole Chimirri ha osservato, che i giudizi di commutazione, nonostante il lodevole fine cui miravano, non hanno avuta piena esecuzione nelle provincie napoletane e siciliane.

Ora vuolsi con questo disegno di legge, o signori, rendere facili e spediti questi giudizi, arrestati dalle diverse difficoltà che si sono incontrate per via, e ciò ve lo provano abbastanza chiaramente le relazioni così del ministro proponente il presente disegno di legge, come della onorevole Commissione che l'ha esaminato.

L'articolo unico di esso è concepito in questi termini: « agli articoli 9, 17, 22 e 29 della legge 8 giugno 1873, sono sostituiti i seguenti. » Ora io non ho fatto altro, a nome di diversi amici che mi hanno incaricato di sviluppare l'emendamento che ho proposto, che aggiungervi l'articolo 4. Qual'è la ragione per cui vuolsi modificare l'articolo 4, della legge 8 giugno 1873 nel modo che si è proposto? I motivi che ampiamente spiegano e giustificano l'emendamento di che è parola, sono stati sviluppati dall'onorevole Chimirri. A che mira questo disegno di legge? A rendere facili e meno costosi e più celere i giudizi di commutazione delle decime ex-feudali, abbreviando la procedura e nell'istesso tempo minorando le tasse gravissime imposte sopra diversi atti giudiziari, dappoichè tali oneri e spese avevano spaventato i più coraggiosi e ricchi proprietari. A che miriamo noi con quest'emendamento? A rendere giusta la disposizione della legge, ovvero a rendere facile lo scoprimento del vero, senza che sia nociuto alla ragione del proprietario e a quella del coltivatore del fondo. La legge 8 giugno 1873 ha determinato i dati dai quali deve desumersi il valore delle prestazioni in natura ed eventuali, che debbono essere convertite in danaro.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

E queste norme sono tre: ve ne ha discorso l'onorevole Chimirri. Mancando i dati suaccennati per stabilire il prezzo effettivo della prestazione ex-feudale, che dev'essere liquidata e ridotta in danaro, provvede l'articolo 4 della legge 8 giugno 1873, che è concepito in questi termini: « Quando questi criteri manchino, sarà preso a base della valutazione della rendita il reddito imponibile erariale del catasto attuale del fondo su cui grava la prestazione calcolato per il doppio. »

« La rendita sarà stabilita in quella stessa proporzione col reddito in cui oggi si trova la prestazione netta di fondiaria col prodotto del fondo. »

Che cosa osservava l'onorevole Chimirri? Che siffatta norma della rendita catastale raddoppiata, in difetto delle norme determinate nell'articolo 3, sia erronea, presa come base di valutazione nei giudizi di commutazione delle decime ex-feudali, perchè dipende dall'imponibile erariale del catasto attuale, che fu incominciato nel 1809 e compiuto nel 1817 nelle provincie napoletane, e più tardi in quelle siciliane.

Ora vi possono essere dei casi e per le condizioni in cui erano le terre feudali all'epoca della formazione dei catasti, e per quelle in cui di presente si trovano per le mutate colture, nei quali si paghi all'erario nazionale un tributo fondiario per taluni fondi minore del reale, ed in taluni altri maggiore, e per conseguenza la norma alla quale si affida il legislatore per stabilire l'eguaglianza dei diritti delle parti litiganti, menerebbe all'errore. Ve l'ha dimostrato l'onorevole Chimirri. Che cosa domandiamo noi modificando l'articolo 4?

Appreziate e stimate, come prescrive la procedura civile, quando nei giudizi ordinari non siavi altro modo di determinare il valore della controversia tra le parti litiganti. Così la uguaglianza fra esse sarà rispettata, e si è sicuri che le loro ragioni rispettive saranno pesate con equità e giustizia, allontanandosi il pericolo degli errori che per avventura potessero essere causati da norme sbagliate e mal definite. Tali cose premesse, mi pare non possa essere tra noi chi voglia contraddire al concetto dell'emendamento che proponiamo, e di cui la giustizia è evidentissima. La stessa Commissione, nella sua relazione, non disconviene che tale questione sia stata nel suo seno agitata, e riconosce che la giustizia raccomandi di risolverla nel modo che da noi si propone. Ma non segue nè adotta la nostra teorica.

L'onorevole relatore della Commissione sul proposito si esprime così:

« La maggioranza della Commissione non ha approvato tale proposta non perchè non l'avesse ri-

conosciuta giusta, ma perchè ha creduto di non allontanarsi troppo dal progetto ministeriale. »

Vi pare, o signori, questa una buona ragione per non accettarlo, solo perchè il mezzo che noi vi proponiamo per raggiungere il fine si discosta dal metodo ministeriale? Io non credo che vi sia nella Camera chi voglia respingere il mio emendamento pel breve, specioso e non esatto ragionamento dell'onorevole relatore della Commissione.

Che cosa si propone il legislatore quando sancisce le leggi? Di rendere la giustizia ai cittadini. Quando i metodi, pei quali si deve ottenere questa giustizia, sono fallaci, chi potrà dire che il legislatore si apponga al vero? Che cosa adunque si desidera? Che tanto i coltivatori del fondo ex-feudale, quanto il proprietario sieno rispettati nei loro diritti. È oscuro il campo in cui il diritto si esercita? Ebbene rischiariamolo. Quale mezzo legale vi è quando quelli enumerati e sanciti nell'articolo 3 della legge 8 giugno 1873 mancano? La perizia. E noi non vi proponiamo altro che di prescrivere l'estimo legale nei casi, nei quali mancano i dati dai quali si possa desumere quale sia il giusto valore della prestazione ex-feudale, che vuole essere convertita in danaro, per l'affrancamento de' fondi su cui gravitano, all'intento di rendere la proprietà commerciabile, e sottrarla a questi vincoli che ci ricordano un'epoca odiosa.

Dopo queste considerazioni io sono sicuro che la Camera accetterà i ragionamenti dell'onorevole Chimirri, e farà diritto alla proposta che io ho avuto l'onore di presentare, ed alla quale mi pare che lo stesso onorevole Chimirri si sia uniformato.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La lotta tra il prezzo presunto ed il prezzo accertato mercè la perizia, è lotta antica. Se per l'accertamento mercè presunzione non vi fosse la semplice ragione della maggiore facilità e del minore dispendio per l'accertamento del valore delle decime che deve essere contrattato, certo non vi sarebbe altra ragione in sostegno di questo modo di accertamento. Quando si metta da banda la maggiore difficoltà ed il maggior dispendio per l'accertamento del valore delle decime che dev'essere convertito, io per verità non saprei oppormi agli emendamenti proposti dagli onorevoli Chimirri e Melchiorre. Li pregherei solo di mettersi d'accordo acciocchè l'emendamento abbia una forma ben chiara, e si dia luogo a quell'allargamento che è nella loro intenzione.

MELCHIORRE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

MASCILLI, *relatore*. Sono lieto di vedere che idee, le quali altra volta furono accennate, sieno oggi riprodotte nella Camera. L'emendamento presentato dagli onorevoli Chimirri e Melchiorre, costituiva una proposta che venne presentata in un disegno di legge d'iniziativa parlamentare. In questa proposta, di cui fui io il proponente, eravi precisamente quest'aggiunta all'articolo 4 della legge 8 giugno 1873; ma quel disegno di legge fu ritirato per ragioni ora inutili a dirsi. L'onorevole ministro Conforti presentò un nuovo disegno di legge, ma non parlò di quest'estimo, che nel disegno di legge d'iniziativa parlamentare, si era stabilito in un'aggiunta all'articolo 4. Ora naturalmente, come relatore, non solo accetto questa proposta, ma ne reclamo la paternità, lasciando all'onorevole Chimirri di reclamare altre paternità più utili per lui.

Sono lietissimo ancora che l'onorevole ministro accetti l'aggiunta; anzi, a tutte le ragioni che hanno messo innanzi i proponenti, io ne aggiungo un'altra e che credo la più importante, cioè, che tutti gli argomenti per la inesattezza del catasto fondiario sono già stati accettati dalla Camera, perchè noi vediamo, che l'estimo si è mantenuto con le nuove leggi di procedura civile, quando si tratta di giudizio di espropriazione, sia che lo domandi il creditore espropriante, sia che lo domandi il debitore o qualunque altro interessato nell'espropriazione.

Ma non basta. Noi vediamo che tutti i giorni si reclama qui la legge di perequazione fondiaria. Ora io domando: perchè questa legge di perequazione fondiaria? Se la fondiaria come si paga presentemente fosse regolare, perchè propugnare tanto la legge per la perequazione e negare l'apprezzo in questa commutazione? Sarebbero questi due concetti perfettamente opposti.

È per queste ragioni che io prego la Camera di accettare la proposta degli onorevoli Melchiorre e Chimirri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. Ringrazio l'onorevole ministro d'aver dato la sua approvazione al nostro emendamento, e convengo anch'io nella compilazione fattane dall'onorevole Chimirri, che risponde al mio concetto, e ritiro al tempo stesso quello che io avevo presentato in mio nome e di altri onorevoli colleghi.

Io prego dunque l'onorevole presidente di dar lettura dell'emendamento dell'onorevole Chimirri che è identico al mio, salvo che in questo si parlava di perizie, mentre in quello dell'onorevole Chimirri si parla dell'estimo legale.

Io consento in questa dizione e prego l'onorevole presidente di metterlo ai voti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dell'articolo unico. Do lettura dell'emendamento concertato fra l'onorevole Chimirri, l'onorevole Melchiorre ed il ministro.

La Commissione acconsente?

MASCILLI, *relatore*. Sì, sì!

PRESIDENTE. *Articolo unico*. « Agli articoli 4, 9, 17, 22 e 29 della legge 8 giugno 1873, n° 1389 sono sostituiti i seguenti:

« Art. 4. Ove questi criteri manchino, la riduzione in danaro sarà fatta per mezzo di un estimo legale. »

E poi le parole che seguono nell'articolo unico del disegno di legge della Commissione.

Metto ai voti quest'emendamento. Chi l'approva, sorga.

(E approvato.)

Metterò ai voti l'articolo emendato nel suo complesso.

Prego il segretario di darne lettura.

(Il segretario Melodia dà lettura del seguente articolo.)

« *Articolo unico*. Agli articoli 4, 9, 17, 22 e 29 della legge 8 giugno 1873, n° 1389, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 4. Ove questi criteri manchino, la riduzione in danaro sarà fatta per mezzo di un estimo legale.

« Art. 9. La citazione per la commutazione si farà per ministero di usciere in carta libera apponendo all'originale atto la marca da bollo da lire 2.

« Quando il numero dei convenuti lo richieda, il tribunale potrà autorizzare, ai termini dell'articolo 146 del Codice di procedura civile, la citazione per pubblici proclami. Quando il numero dei convenuti ecceda i trenta, una tale facoltà competerà di pien diritto all'attore, riserbata al tribunale la fissazione dei termini. La pubblicazione dovrà farsi nel giornale degli annunci giudiziari e le relative tasse d'inserzione saranno ridotte alla metà.

« Le stesse norme e riduzioni saranno applicate alla notificazione dei successivi atti e della sentenza. »

« Art. 17. Per tutti gli atti e sentenze occorrenti nel giudizio di commutazione, salvo il disposto degli articoli 9 e 10, si farà uso della carta bollata da centesimi 50, e si esigeranno le tasse giudiziarie secondo la tariffa stabilita nei procedimenti avanti ai pretori.

« Queste disposizioni saranno applicate anche ai giudizi cui danno luogo le contestazioni sul diritto della prestazione ai termini dell'articolo 14.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

« Art. 22. I creditori della rendita conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gli immobili soggetti alla prestazione, mediante la iscrizione della rendita stessa da prendersi nei sei mesi dalla data del giudicato che omologa la commutazione, o del decreto che dichiara esecutoria la decisione degli arbitri.

« Le tasse ipotecarie e gli emolumenti ai conservatori per queste iscrizioni sono ridotte alla metà, ove su di un solo immobile non si abbiano a prendere più di cinquanta iscrizioni; occorrendone più di cinquanta, per le ulteriori fino a cento, le tasse anzidette saranno ridotte al quarto; e per tutte le successive, al dodicesimo, per quindi ripartirsi la somma totale come per legge, fra tutti i debitori.

« Queste diminuzioni di tasse sono anche applicabili alle commutazioni di rendita, dipendenti dalla presente legge stipulate per accordo delle parti.

« Art. 29. Le sentenze del tribunale su tutte le questioni relative alla liquidazione e commutazione delle prestazioni, saranno inappellabili, salvo il ricorso alla Cassazione. »

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo, sorga.
(È approvato.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE RELATIVO AL COMPIMENTO DELLA FACOLTÀ FILOSOFICA LETTERARIA DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge pel compimento della Facoltà filosofica letteraria dell'Università di Pavia.

Si dà lettura del disegno di legge:

« *Articolo unico.* Nella regia Università di Pavia è ricostituita la Facoltà di filosofia e lettere col diritto di conferire i gradi accademici e le lauree. »

La discussione generale è aperta.

L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

BONGHI. Mi permetta la Camera di dire alcune poche parole, non già perchè io spero nè punto nè poco di poter sospendere od impedire la votazione di questo disegno di legge, ma per fare avvertire alla Camera la bizzarria, se mi posso esprimere così, del modo nostro di procedere rispetto all'insegnamento superiore.

La legge del 1859 aveva fatte due riduzioni nell'insegnamento superiore, così come era ordinato in Piemonte e Lombardia (e si badi che l'insegnamento superiore era in Piemonte e Lombardia assai meno copioso ed abbondante di quel che poi s'è trovato in altre parti d'Italia), fu soppressa l'Università di Sassari, e volendo il legislatore fondare una Fa-

coltà letteraria non ne creò una nuova, ma vi trasferì quella di Pavia. Non voglio difendere il concetto di quel legislatore rispetto a questo secondo punto, quantunque non si possa e non si debba esagerare la utilità che in un ordinamento scolastico, come è il nostro, possa portare l'associare tutte le Facoltà nello stesso posto, e quantunque ciò si possa anche meno affermare della Facoltà di lettere; perchè è evidente che la utilità di tener questa Facoltà vicina alle altre potrebbe e dovrebbe consistere solo in ciò: che gli studenti delle altre la frequentassero; ora, ciò non succede. Chè certo non si può presumere nessuna influenza misteriosa di utilità, per ciò solo che alcuni professori stanno vicini ad alcuni altri, quando gli studenti delle altre Facoltà non si servono di questi professori che sono vicini ad essi. Ad ogni modo, con questa limitazione, si può convenire che sia meglio per una quantità di rispetti che le Facoltà siano unite anzichè divise.

Io avrei preferito, adunque, che il legislatore nel 1859 non avesse trasferito a Milano, come fece, la Facoltà di filosofia e lettere che esisteva prima a Pavia, e non sarei alieno neanche oggi, dall'approvare un disegno di legge d'iniziativa parlamentare o del Ministero, che proponesse il ritorno di questa Facoltà a Pavia d'onde è stato, si può credere, poco opportunamente distaccata. Un ministro che avesse fatto così, un deputato che avesse presentato un tal disegno di legge, non si sarebbe messo in contraddizione coll'opinione espressa da tutti i lati, infinite volte, in questa Camera, che cioè, l'insegnamento superiore in Italia ridondi, e ve ne sia di troppo. Invece noi coll'adottare un disegno di legge che consiste, insomma, nell'aumentare ancora il numero delle Facoltà di lettere, perchè quella che è a Milano è lasciata, e quella che era a Pavia è restituita, che cosa facciamo? Noi mostriamo chiarissimamente la nostra incapacità, la nostra impotenza assoluta di riformare. Di riforme parliamo sempre, ma ogni volta che ci viene occasione di farne, noi le trascuriamo, ce ne burliamo; tralasciamo specialmente di farle in tutto quello che può produrre qualche dispiacere, o che, come è pur necessario che avvenga, disagia qualcheduno. La riforma nostra è questa; di fare senza considerazione di vero utile pubblico e generale di nessuna sorta, ciò che possa riuscire gradevole ad alcuni centri, ad alcune influenze, ad alcuni gruppi di interessi, e di vanità. Ecco in che facciamo consistere la riforma, e questo carattere ha la legge presentata, come pur troppo l'hanno avuto parecchie altre leggi che la Camera è stata indotta a votare.

Io quindi, ripeto, se mi si propone la questione in astratto, se una Facoltà di lettere stia meglio asso-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

ciata colle altre o divisa? Io rispondo, non esageriamo l'utilità di tenerla unita, ma affermiamo pure che stia meglio unita che divisa. Ma se mi si domanda, nelle condizioni presenti, nelle condizioni avvenire, comunque le immaginate, della coltura italiana, è utile, quando già esistono nove Facoltà complete, ed altre tre incomplete, cioè dodici Facoltà, conviene aggiungerne un'altra completa e farne 13? Dio buono, se voi siete in grado di trovarmi un paese il quale abbia un numero eguale di Facoltà di lettere, un paese che avendo un numero così grande di Facoltà di lettere abbia un così piccolo numero di studenti che le frequentino o possano frequentarle, io recedo, non da qualunque opposizione, perchè l'opposizione qui è affatto inutile, ma da qualunque obiezione, da qualunque censura, da qualunque osservazione.

Dio buono! noi non prendiamo mai l'occasione di nessuna delle questioni che ci vengono davanti, per entrare nel midollo di questo nostro ordinamento scolastico, e correggerlo dove ha bisogno di correzione; noi non vogliamo che ingrossarlo sempre, e ingrossarlo alla stessa maniera, e gonfiarlo, credendoci che col gonfiarlo lo rendiamo più sano; se volevamo aggiungere un'altra Facoltà, conveniva avessimo studiato se in complesso il regolamento delle nostre Facoltà di lettere non è eccessivo, se ci occorrono questi dodici o piuttosto sedici professori per una Facoltà di lettere che noi fissiamo collocare da per tutto, dove una Facoltà è istituita.

Perchè non guardiamo in questa occasione se non chiediamo al paese più di quello che esso vuol dare, più di quello che esso può dare a questa sorta di attività intellettuale dell'insegnamento. L'onorevole ministro sa meglio di chicchessia la grave difficoltà che c'è a provvedere queste cattedre che noi mettiamo nei nostri regolamenti, ed egli non può non essere sgomento di aumentare questa difficoltà di altre 12 cattedre, quante ne abbisognerebbero qui, senza tener conto delle 4 complementari che questa Facoltà vorrà avere come tutte le altre. E d'altra parte, dove troveremo noi una popolazione sufficiente per questa Facoltà se ci manca per quelle che già ci sono? Noi abbiamo in tutto 342 studenti di Facoltà di lettere in Italia, dei quali 342 bisogna calcolare che un 300 sono studenti di lettere e un 40 studenti di filosofia. Ora, 342 studenti basterebbero appena a popolare due Facoltà, dappoichè le Facoltà non procedono bene nè se hanno troppi studenti nè se ne hanno troppo pochi. Nè è a dire che le aule le quali rimarranno deserte di studenti iscritti a quelle discipline saranno popolate di studenti iscritti ad altre; chiunque è professore della Facoltà di lettere sa che gli studenti di altre Fa-

oltà non vanno a sentirli, e ci andranno sempre meno, perchè come noi non cessiamo di aumentare i corsi obbligatori delle altre Facoltà, mancherebbe loro il tempo di farlo quand'anche lo volessero. Noi dobbiamo dunque in questo caso domandarci: come è mai possibile che noi troviamo 160 professori di filosofia e lettere in Italia, quando la Francia stenta a trovarne, credo, 94 o 100? Come è possibile che noi per i corsi della Facoltà di filosofia e lettere abbiamo bisogno di 160 professori, quando l'Austria, colla quale ci è più facile il paragone, ha bisogno di 154 professori, meno di noi, per le sue Facoltà filosofiche, che abbracciano le nostre Facoltà di scienze e lettere insieme, senza dire, che sono poi assai più i corsi che vi si danno?

Io non mi sono messo a parlare se non per protestare contro il modo col quale noi procediamo rispetto all'insegnamento superiore, che consiste nell'aumentare continuamente l'accoltà e cattedre, pure essendo convinti ed avendo l'esperienza quotidiana davanti agli occhi che è grandissima la difficoltà in Italia di provvedere a queste cattedre, e pure avendo la prova della statistica degli altri paesi, che questa difficoltà sarebbe altresì grandissima in qualunque altro Stato d'Europa.

Detto ciò, non ho altro da aggiungere. So bene che questa legge arriva in porto con vele gonfiate da venti molto più potenti, che non possa essere la mia parola, e la lascio arrivare; ma mi sono permesso di fare queste osservazioni almeno a prova della schiettezza che io metto nell'espressione della mia opinione, ed a prova almeno della costanza che alcuni in questa Camera serbano alle opinioni che vi esprimono.

Almeno, poichè si è detto continuamente e da Destra e da Sinistra che noi avevamo troppi professori e troppe Facoltà, e poichè ciò si dice ogni giorno, ci sarà stato almeno qualcheduno che abbia fatto sentire la sua voce nell'occasione in cui veniamo ad aggiungere Facoltà nuove e professori nuovi.

Nè v'illudete col dire che la legge non porta nessun aggravio al bilancio. Sarebbe vero se fosse esatto...

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di far silenzio.

BONGHI.. che secondo la legge presente la Facoltà di Pavia possa avere quelle nove cattedre che ha; ma secondo la legge del 1859 che trasporta la Facoltà di filosofia da Pavia a Milano, appena potrebbero esserci tre o quattro insegnamenti legalmente nella Facoltà di Pavia. Perciò non è punto vero che con questa legge, portandole da nove a dodici, voi ne aggiungete tre sole. Del resto, il legato del Porta, che si dice ammonti a 200,000 lire

e che potrebbe dare 10,000 lire di rendita all'anno al più non basta a provvedere neanche alle tre cattedre che qui si vuol mostrare, si debbano aggiungere sole, mentre in verità se ne aggiungono molte altre.

Io lo ripeto e conchiudo: se si proponesse in questa Camera di sciogliere la questione introdotta dalla legge del 1859; se mi si proponesse una idea per surrogare in Milano alla Facoltà di lettere qualche cos'altro, che sia più conforme al complesso degli istituti di quella città; e di trasportare la Facoltà di filosofia e lettere a Pavia, io avrei assentito o mi sarei taciuto, ed avrei esaminato questo concetto; ma qui nell'aggiunta pura e semplice di una Facoltà nuova di lettere, qui, permettete, non vi è concetto di sorta. Questo è doloroso! Qui non c'è che un aumento di difficoltà per l'amministrazione, che sarà anche più impacciata, di quel che non lo è ora, a trovar professori, perchè ne ha da trovare 12 di più. Qui non v'è che la creazione di un'altra Facoltà fisica per difetto d'insegnamento e per difetto di professori e di studenti, come ne abbiamo già parecchie altre in Italia. Ora io non credo che, in questa maniera, noi avanziamo verso una soluzione. Io credo invece che noi retrocediamo da qualunque soluzione; e che più Facoltà creeremo, più professori nomineremo, tanti più impedimenti metteremo a quella riforma, che, tutti chiedono, ma, per dire il vero, nessuno vuole.

UMANA. L'onorevole Bonghi presagisce buon risultato [a questo disegno di legge, però se ne addolora; e l'approvazione ne attribuisce ad influenze parlamentari potenti. Dal canto mio, del fausto esito di questo disegno di legge mi compiaccio, e lo attribuirò solamente a saggia benevolenza della Camera.

Ove nell'Università di Pavia si fosse voluto erigere un'altra Facoltà qualsiasi, di certo non avrei fatto buon viso ad una simile proposta; ma appunto perchè si parla di una Facoltà di filosofia e lettere, me ne compiaccio moltissimo.

L'onorevole Bonghi ancora una volta accusò il Ministero, e la Camera d'incapacità per riformare l'istruzione superiore. Il bisogno delle riforme è da tutti sentito, mentre poi venuti all'applicazione ci troviamo tutti corti.

Mi associo di buon grado a questi lamenti dell'onorevole Bonghi, perocchè sia certo che di riforme tutti sentiamo il bisogno, le desideriamo con ardore, però le nostre brame riescono costantemente vane, le nostre aspirazioni non approdano. Tuttavia non posso convenire con certi modi di riforme che predilige l'onorevole Bonghi. A me sembra che l'onorevole Bonghi per instaurare le Università e le Facoltà, prima le voglia sopprimere, uccidere, per farle

poscia risorgere nel numero da lui prestabilito e nelle condizioni che meglio vagheggia e che crede più utili.

A mio avviso non è questo il sistema da seguire quando s'intende di riformare davvero. Mi pare invece che i riformatori saggi ed accorti non debbano tener conto del numero delle Università nè di quello delle Facoltà, e neppure del numero degli scolari che le frequentano. Dovrebbero volgere le loro mire a studiare un ordinamento delle Facoltà e delle Università in tutto corrispondente allo scopo a cui questi istituti d'istruzione mirano, tanto per la parte professionale quanto per quella che ha tratto al progresso delle scienze.

Una volta formato questo ordinamento astratto, senza punto preoccuparsi, come testè diceva, del numero degli scolari che frequentano le singole scuole, nè del numero delle Facoltà, nè di quello delle Università, una volta prestabilito questo modello, converrebbe a tutte le Università, a tutte le Facoltà uniformarsi perfettamente, oppure smettere e chiudere l'uscio. In questo modo si avrebbero Università e Facoltà corrispondenti alle brame che tutti sentiamo, alle aspirazioni comuni, e così ardentemente nutrite dall'onorevole Bonghi. In questo modo senza verun dubbio il numero soverchio delle Facoltà e delle Università svanirebbe senza l'ingrato, odioso e sovente ingiusto compito di sopprimerne una a beneficio dell'altra.

Qui però non si tratta di sopprimere; si propone invece di far sorgere nell'Università di Pavia una Facoltà di filosofia e lettere.

A questo riguardo rammenterò all'onorevole Bonghi che negli ordinamenti universitari da lui vagheggiati e che anzi propone, vi era una disposizione....

BONGHI. Domando di parlare.

UMANA... in forza della quale gli scolari delle Facoltà di medicina e di legge erano non solo invitati, ma costretti più o meno direttamente a frequentare le scuole filosofiche e letterarie.

Or bene, se l'onorevole Bonghi serba ancora lo stesso concetto dell'utilità dell'intervento degli scolari in quelle scuole di filosofia e lettere, e la stessa credenza l'avrà di certo, chè egli non è tale uomo da mutar avviso da un giorno all'altro, non so capire perchè ora veda a malincuore sorgere una Facoltà di filosofia e lettere nell'Università di Pavia. Egli disse, è vero, che malgrado i regolamenti suoi, gli scolari non le frequentano, taluni per mal volere, altri perchè, aumentando sempre il numero dei corsi obbligatorii, non ne resta loro il tempo.

Or bene, io credo, in quanto alla ritrosia dei giovani, che questo non sia tale un argomento da dar-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

sene pensiero. La ritrosia dell'oggi potrebbe domani mutarsi in vivo desiderio di assistervi con profitto; perocchè la necessità dell'istruzione filosofica e letteraria si faccia sempre più sentita nell'animo della gioventù italiana; giova quindi sperare e ripromettersi altrettanto dalla gioventù pavese. Le buone disposizioni della gioventù italiana la indurranno a frequentare quelle scuole, e sarà incentivo alla frequenza, ed al profitto, l'approvazione del Parlamento ad una legge che provvede al completamento della Facoltà filosofica e letteraria nell'Università di Pavia.

In quanto poi al numero sempre crescente dei corsi obbligatori, che vietano agli scolari l'intervento di cui si discorre, spero che l'onorevole Coppino farà quanto, se non erro, altre volte promise, cioè ridurrà per quanto sia possibile, i corsi obbligatori a quelli strettamente indispensabili; diminuirà il numero delle cattedre ufficiali, invece di accrescerlo, come era l'antica tendenza, che oggi pare sia stata riconosciuta poco utile pel progresso delle Facoltà professionali.

Essendo così le cose, non trattandosi di far sorgere una nuova Facoltà, ma solamente di completarla, e questo completamento potendo influire sul miglioramento delle altre Facoltà, elevando il livello della coltura scientifica in quella Università, così cospicua per numero d'insegnamenti, per valentia d'insegnanti, per frequenza di scolari, e per splendide tradizioni, sono persuaso che, non per influenza di illustri colleghi, sibbene per sentimento di giustizia, la Camera voterà questo disegno di legge. Ed il votarlo credo altresì non contraddica neppure alle opinioni sulla riforma dell'insegnamento superiore che così bene, e con tanta frequenza ha espresse l'onorevole Bonghi, e delle quali, come egli sa, fui ammiratore, e mi professai non di rado fautore.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

BONGHI. Appunto perchè l'onorevole Umana è stato d'accordo con me in tante parti rispetto all'ordinamento universitario, io sperava che volesse esserlo anche in questa. Egli ha citato del mio ordinamento universitario una disposizione, che a me pare tuttora buona, ma che non ha più valore, che non è più in vigore; la disposizione cioè che gli studenti delle altre Facoltà, almeno della Facoltà di diritto, dovessero frequentare alcuni dei corsi della Facoltà di filosofia e lettere, e quelli di medicina i corsi della Facoltà di scienze. Ora quali erano i corsi che gli studenti di diritto avrebbero potuto utilmente seguire nella Facoltà di filosofia e lettere? Erano quelli che già esistevano nell'Uni-

versità di Pavia; e la legge del 1859 trasferendo la Facoltà di filosofia e lettere a Milano, aveva pure aggiunto che « a Pavia, come altrove, l'insegnamento filosofico e letterario si sarebbe dato nei limiti di un acconcio sussidio agli studi delle diverse Facoltà che vi sono istituite. » Qui c'era un concetto chiaro. Bene o male che fosse il trasferire la Facoltà di filosofia e lettere da Pavia a Milano, il legislatore non voleva che Pavia e Genova rimanessero senza quei tali insegnamenti letterari che possono essere utili agli studenti di altre Facoltà, se vogliono seguirli, come in generale non vogliono o piuttosto non possono. Perchè potessero, bisognerebbe far due cose, che non si fanno e non si faranno mai, stantechè sia troppo poca la vigilanza del Governo sull'andamento delle Università e sia troppa la materia obbligatoria che gli studenti sono forzati ad imparare. Se si volesse davvero, che gli studenti delle altre Facoltà potessero seguire i corsi della Facoltà di filosofia e lettere, gli orari non dovrebbero essere, come sono, del tutto liberi ai professori, ma soggetti a revisione, perchè non succedesse, come appunto succede, che fanno lezione nelle stesse ore appunto i professori di cui gioverebbe che gli studenti seguissero i corsi.

Gli orari non sono mai riveduti dal Ministero, e non sono mai stabiliti in comune dalle Facoltà. (*Interruzioni*) È meglio non farmi parlare perchè queste magagne le so tutte (*Sorrisi*) e n'avrei ben altre.

Adunque, quand'anche volessero, gli studenti delle altre Facoltà non possono seguire i corsi di lettere.

Ma del rimanente, coll'istituzione presente non si pensa agli studenti delle altre Facoltà. Ora, si crea una nuova Facoltà; una Facoltà che in Pavia non vi era dal 1859 fino ad oggi; una Facoltà intesa a dare alcuni gradi accademici, che non si potevano conseguire fino ad oggi in quell'Università. Che cosa adunque create oggi nell'Università di Pavia? Voi non create un gruppo d'insegnamenti utili agli studenti delle altre Facoltà, ma create un'altra Facoltà professionale di filosofia e lettere, ossia create un'altra Facoltà che abiliti alcuni studenti a diventare maestri per l'insegnamento secondario.

Ora, prima di creare un'altra Facoltà di filosofia e di lettere, ecco ciò che bisognava domandarsi: ve ne sono a sufficienza in Italia? È possibile che questa nuova Facoltà sia frequentata abbastanza? È utile anzi, che di studenti ve ne fossero ancora di più? Imperocchè quando voi create una Facoltà che fa, per così dire, dei dottori, bisogna che riflettiate altresì cosa potranno fare, dopo essere addottorati. Si tratta di studenti che non si avviano alla scienza, ma alla professione, e quando un paese ha tutta

l'organizzazione necessaria a creare, per così dire, tante altitudini quante gliene occorrono per l'insegnamento nei vari istituti privati e pubblici, tutto il soverchio non solo non è utile, ma è dannoso. Sono disillusioni e sbricianti di cuore, ed esistenze inquiete ed infelici quelle a cui voi date modo e facilità di formarsi.

Io dunque, riepilogando, dico: gl'insegnamenti necessari v'erano nell'Università di Pavia. Quello che non v'era, perchè era stato trasferito a Milano, si è l'istituto universitario che dà gradi ed abilità a professare. Ora, io credo che bisognava risolvere una quantità di questioni prima di aggiungere, con una Facoltà parassita nuova, altre difficoltà ad una riforma qualsiasi avvenire. Io ve ne ho accennate alcune; ve ne potrei accennare delle altre, ma non sarebbe il tempo opportuno questo, perchè credo che la Camera non sarebbe disposta ad entrare in una discussione simile.

Però sento di doverne accennare una sola: voi avete ordinate le Facoltà di filosofia e di lettere in modo che ciascuna abbia bisogno di 12 professori, e di 4 insegnanti complementari; in tutto di 16 professori, vale a dire di 160 professori per 10 facoltà. Vi ho citato l'esempio dell'Austria che con 154 professori provvede all'insegnamento delle scienze e delle lettere, e vi provvede con una abbondanza dieci volte maggiore di quella con cui vi provvede l'Italia.

Io credo, poichè siamo tutti convinti che una riforma su questo ci debba essere, che non si devono aumentare le difficoltà per attuarla e che se anche si vuol fare qualche cosa di particolare, se si vuole così staccare un capitolo dal libro di queste riforme e non trattare altro, per esempio, che la costituzione della Facoltà di filosofia e di lettere a Pavia, è bene il ricordarsi che questa Facoltà esiste già a Milano, e poichè si crede che stia meglio a Pavia, allora bisogna toglierla a Milano e riportarla a Pavia. Se poi si crede ancora che qualche compenso debba pur darsi a Milano, ebbene, bisogna pensare a questo compenso, e il modo di trovarlo c'è. Insomma bisognerebbe avere su tutto l'insieme un concetto organico. Ma il fare quest'aggiunta pura e semplice d'una Facoltà di filosofia e lettere, lasciando le cose come sono, col numero scarsissimo di studenti che hanno queste Facoltà, e che non è sperabile che aumenti, di questi studenti intesi ad ottenere un grado che li abiliti a insegnare, il far ciò è segno grandissimo, patente, che ci manca ogni concetto di qualunque sorta, e le questioni non vogliamo neanche studiarle.

L'onorevole Umata abbia pure fiducia in me, poichè io amo gli studi, amo le discipline di quella

facoltà anche più di quello che le possa amare egli; ma appunto perchè le amo, io dico: più insegnanti voi create in Italia, e meno create operosità letteraria feconda.

Voi lo vedete, noi abbiamo professori di filosofia e lettere più che qualunque altro Stato civile d'Europa, proporzionatamente. Ebbene, la produzione letteraria scientifica in queste discipline è in proporzione al numero dei professori? No, è in proporzione inversa, poichè in quanto a produzione circa alle discipline che s'insegnano nelle Facoltà di filosofia e lettere, noi possiamo affermare che siamo assai al disotto di certo della Germania, al disotto dell'Inghilterra, al disotto dell'Austria, della Francia, ed ho paura che siamo anche al disotto della Russia...

MAZZARELLA. Al disotto di noi stessi. (*ilarità*)

BONGHI. Purtroppo, questo è certo, perchè siccome prima eravamo molto superiori a cotesti paesi, ed ora invece siamo di molto inferiori, dobbiamo, di certo, essere al disotto di noi medesimi, come ha osservato benissimo l'autore della Critica. (*Benissimo! — Ilarità*)

Io non faccio una proposta alla Camera contro il disegno di legge che le sta davanti, perchè ho abbastanza senso comune per capire che sarebbe tempo perso...

MAZZARELLA. E oggi lo perdiamo. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Mazzarella.

BONGHI. A me basta aver fatte queste poche osservazioni, tra le tante, alle quali pure vi sarebbe luogo, e non intendo, qualunque altra cosa mi si dica, di occupare più oltre, su questo soggetto, il tempo della Camera e il mio.

UMATA. Chiedo di parlare per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Umata ha facoltà di parlare.

UMATA. L'onorevole Bonghi disse che egli amava non solo al pari di me, ma anche più di me gli studi...

(*Interruzione dell'onorevole Bonghi.*)

Perdoni, onorevole Bonghi. Se ella parla degli studi e delle scienze in generale, son persuaso che li amerà al pari di me; più di me la prego di credere che non sarebbe possibile. Se poi parlasse, come credo, della Università di Pavia, anche allora l'onorevole Bonghi la amerà al pari di me; più di me, no di certo. Perocchè, a parlare per la Università di Pavia e per la sua Facoltà filosofica, mi spiase sentimento sincero di antica riconoscenza. Il mio compianto genitore studiò medicina in Pavia per più anni, ed io per oltre un anno; serbo quindi la più affettuosa gratitudine per quell'illustre Ateneo.

NOCITO. Domando di parlare.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NOCITO. Non credevo in verità che un piccolo disegno di legge dovesse suscitare tante considerazioni di ordine generale, e, direi quasi, anche considerazioni di ordine politico; perchè ho sentito accennare appunto a qualche influenza politica che avrebbe potuto essere esercitata nella proposta di questo disegno di legge.

Noi dobbiamo restringerci puramente e semplicemente nei limiti delle ragioni, che giustificano questo disegno di legge. L'argomento che si rivolge contro questo disegno di legge, è che si crea una nuova Facoltà letteraria nella Università di Pavia, e che questa nuova Facoltà sarà per propria natura una Facoltà tistica. Comincio dall'osservare che non si crea punto una Facoltà nuova nella Università di Pavia; non si fa altro se non che rendere regolare uno stato di cose esistente. Sulla irregolarità di questo stato di cose ha cominciato ad influire la stessa legge del 1859, la quale, mentre aboliva le Facoltà letterarie in quasi tutte le Università dello Stato, eccetto che in Torino e in Milano, poi lasciava un insegnamento filosofico e letterario nelle altre Università, nei limiti di un acconcio sussidio agli studi delle diverse Facoltà che vi sono istituite. Per tal modo, in queste Università, nelle quali era soppressa la Facoltà filosofico-letteraria, rimasero in piedi alcune cattedre appartenenti alla medesima, senza che ne fosse indicata la natura e determinato il numero.

Il ministro era il solo giudice della vita o della morte di queste cattedre, secondo che a lui fosse sembrato che le medesime costituissero un sussidio allo insegnamento delle altre Facoltà. Egli rimaneva arbitro di diminuirle od accrescerle, dappoichè il giudicare del più o del meno acconcio sussidio che esse potevano arrecare alle altre Facoltà esistenti nelle Università, era tutto dipendente dal suo criterio. La Facoltà letteraria di Pavia fu soggetta a questo regime arbitrario. Soppressa di nome, vi rimasero molte cattedre, le quali si andarono aumentando tanto, che oggi non mancherebbero che due insegnamenti a quelli che sono richiesti per il conferimento delle lauree in lettere e filosofia. Ma si è andati più in là in questo stato irregolare di cose, e vi ebbe pure la sua parte un ministro della pubblica istruzione appartenente alla Destra, l'onorevole Cantelli, il quale con suo decreto del dì 8 giugno 1874 stabilì che questi corsi filosofico-letterari nella Università di Pavia avessero uno speciale direttore con diritti e doveri uguali a quelli dei presidi di tutte le altre Facoltà. In altri termini si creò l'unità giuridica ed amministrativa di codesti studi filosofico-letterari facendone un corpo per sè stante

con un capo ed una personalità sua propria, e solo mancava che a questo corpo omogeneo di studii si desse il nome di Facoltà col diritto di conferire gradi accademici.

Non tardò per altro a farsi sentire il bisogno che nell'Università di Pavia potessero essere dati i diplomi per l'insegnamento secondario. Poichè si avevano le cattedre, si avevano i professori, si aveva l'unità amministrativa di questi professori e di queste cattedre, era assurdo che ci fosse una legge la quale vietava alla Facoltà filosofico-letteraria dell'Università di Pavia il diritto di poter conferire i gradi accademici. E che cosa si fece per ripararvi? si fece un *quid medium*; si disse col decreto del 12 novembre 1876 che codesti corsi dovessero essere ordinati in modo da poter fornire l'istruzione a coloro, i quali si dedicavano alla carriera dell'insegnamento secondario. Ma che cosa rimaneva allora? si poteva mai pretendere che degl'individui i quali andavano ad ascoltare le lezioni di filosofia e di lettere poi non potessero godere il risultato dei loro studi, cioè a dire ottenere quel diploma che li abilita a dare l'insegnamento nelle scuole secondarie?

Ecco come si è prodotta la necessità di una legge che chiamasse la cosa col suo nome: che chiamasse Facoltà la Facoltà, e che traesse tutto l'utile da una istituzione esistente. Ecco il bisogno di modificare in questa parte la legge del 1859. Ecco la ragione di questa legge, la quale non fa altro che ristabilire l'armonia tra l'amministrazione e la legge, costituire l'ultimo termine di una serie di fatti antichi, ed dare il portato naturale di azioni precedenti, le quali rimontano alla stessa legge del 1859, continuano coll'amministrazione Cantelli, si chiudono coll'amministrazione dell'onorevole Coppino.

Una delle due; o bisogna tornare indietro ed abolire l'articolo 59 della legge Casati, ovvero, dovendo lasciare tale come è codesto articolo, e non potendo mutare l'attuale ordine di cose, bisogna fare che quest'ordine di cose si renda normale. Per la stessa dignità dello insegnamento e dei professori non si può permettere che questi nove professori non abbiano diritto di conferire lauree in lettere e filosofia.

Se con questa legge si trattasse di aggravare il bilancio, comprenderei la forza degli argomenti sveltì dall'onorevole Bonghi. Lo Stato però non spende nulla, giacchè a quel piccolissimo aumento di professori, che è richiesto perchè il numero delle cattedre sia completo, ha provveduto il testamento di un illustre professore di quell'Ateneo, il Porta, il quale ha lasciato alla Università di Pavia un capitale di lire 200,000.

Ora quando lo Stato non spende nulla, come vo-

lete voi, o signori, impedire alla città di Pavia il perfezionamento delle patrie istituzioni? Come si potrebbe lasciare sussistere uno stato di cose anormale? Come si potrebbe permettere che mentre nelle Università di prim'ordine sono riconosciute e costituite con pienezza di diritti le Facoltà letterarie e filosofiche, la sola Pavia trascini in questo ramo una vita rachitica e sia da meno delle altre Università sorelle? E tutto ciò per non permettere che a spese degli altri si accresca di due o tre professori il ruolo delle cattedre oggi esistenti in quell'Università? Io mi auguro quindi a nome della più stretta giustizia che la Camera, senza farsi arrestare dalle ragioni messe in campo dall'onorevole Bonghi, vorrà senz'altro accettare l'attuale disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzarella ha facoltà di parlare.

MAZZARELLA. Certamente non dobbiamo farci delle meraviglie, che si abbia a parlare, e da molti, intorno ad una cosa così importante, come la è questa.

Signori, non è col silenzio davvero che noi impariamo, di giorno in giorno, meglio a governare; non è col silenzio certo che noi possiamo esprimere quali sono i nostri sentimenti in faccia alla nazione. È mestieri che si parli, ci vuole del tempo; e certo non vi è nulla di male, che un qualche quarto d'ora sia concesso anche ad un picciol uomo come sono io, affine di poter parlare su questo soggetto.

Si deve tener parola intorno ad una regia Università. Questa deve saper regolare sè stessa, deve sapere ancora esprimere il proprio pensiero là dove si trova.

Volete voi avere, ve ne chiedo in generale, una regia Università? Mi rivolgo all'onorevole Bonghi; e spero, che egli non domanderà di parlare per un fatto personale. Se la volete, come potete parlare di questa regia Università, senza dover supporre che essa abbia bisogno di una Facoltà di Filosofia e di Lettere?

Quando noi pensiamo qual è il soggetto, che è qui indicato, non dobbiamo dire veramente essere necessario, che in quella regia Università si esprima il pensiero della scienza tale e quale è, nello stato in cui si trova? Potete voi immaginare una scienza qualunque, nel vostro paese, che non abbia una Facoltà di Filosofia e di Lettere? Togliete in tutto la regia Università di Pavia, comprenderò il vostro concetto; non avrò nulla a che dire per riguardo a logica. Ma finchè volete avere questa regia Università, finchè dite a voi stessi: « I nostri antichi hanno voluto che ci fosse questa Facoltà di Lettere; » finchè, in mezzo alla nazione, c'è questo sentimento di volere, di avere, di sostenere questa

regia Università; potete voi dire che in essa dovrà farsi scuola di molte e molte altre cose, ma non mai di Filosofia e di Lettere?

Ma qual è la vostra Filosofia, Italiani? Ne avete una, sì, o no? (*ilarità*)

Questa Filosofia la chiederete ai vostri ministri, che pensano ai loro portafogli? (*Si ride*) La chiederete ai vostri deputati, che hanno da pensare a tanti disegni di legge? Ma questo vostro pensiero filosofico dovete domandarlo ai professori, che parlano da professori, che siedono nelle cattedre, che possono esprimere qual è veramente il loro sentimento, qual è veramente l'idea che domina nel paese. Dunque è necessario, se voi avete questa regia Università di Pavia, che abbiate ancora una facoltà di Filosofia e Lettere.

Io non so immaginare, come ci sia potuto essere un ministro della pubblica istruzione, il quale sia giunto nientemeno che a quest'idea: Vi è una regia Università a Pavia, distruggiamo la cattedra di Filosofia e Lettere. Posso io immaginare che siano venuti altri ministri d'istruzione pubblica, i quali, l'uno dopo l'altro, si siano detti scambievolmente: « non ci deve essere una cattedra di Filosofia? »

Ma allora, il signor ministro della pubblica istruzione, sarà ministro non per altro, se non per venire insieme con gli altri a concretare i disegni di legge e non penserà mai alla Filosofia dell'Italia, alle Lettere che l'Italia deve avere?

Come è stato possibile avere dei ministri, che abbiano potuto mantenere questo terribile vuoto, di una cattedra di Filosofia in una Università come quella di Pavia? Ma quale è l'istruzione, che questa Università di Pavia deve dare, onorevoli colleghi?

Ma, dice l'onorevole Bonghi: « Saranno pochi i discepoli. » Forse, a tempo suo, erano pochi; ma adesso posso assicurarlo, che i discepoli cominciano ad aumentare.

E se questi discepoli non sono molti, bisogna farli crescere; ma in che modo? Non bisogna farli crescere certamente col dire loro: « Venite, altrimenti con la sferza vi farò venire. Voglio che vi paia e piaccia di venire. »

Non si tratta di questo. Sapete, o signori, lo sapete meglio di me, e l'onorevole Bonghi forse lo saprà meglio di quello che lo possa sapere io (*Voci. Forte! forte!*); tutti certamente sappiamo che il numero dei discepoli aumenta, presentando dei bravi professori, presentando degli uomini che sappiano esprimere qual è il pensiero filosofico e letterario della nazione, che sappiano mantenere ciò che gli antichi ci hanno lasciato, che possano offrirlo in un modo degno della nazione stessa.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

E se voi pensate ad avere una Università, dovete pensare ancora, che è mestieri, per mezzo di bravi professori, far sorgere i discepoli: perchè, se c'è un bravo professore, i discepoli dicono: « Là c'è un buon filosofo, vogliamo andare a sentirlo. » E di anno in anno il buon filosofo farà così aumentare il numero dei discepoli. Ah! non è certamente col dire è abolita una cattedra, che voi verrete a porre come conclusione dell'insegnamento: « Ebbene, cari discepoli, siete stati buoni, statevene ancora a casa perchè non c'è nulla per voi, non ho niente a darvi ormai per chiusura. » Questo non è un argomento, perchè poi si abbia a dire: « Non ci deve essere la cattedra di Filosofia a Pavia. »

Quando si parla di una cattedra di Filosofia e Lettere, si parla, o signori, di cosa che non si riferisce solamente ad un qualche libro, che sia stato pubblicato, ma si parla di qualche cosa che deve sorgere, mantenersi sempre, produrre delle grandi cose da per sè.

La Facoltà di Filosofia e Lettere non deve star chiusa sola in queste nude parole. Ed io, a dire il vero, se non temessi di aggiungere inutilmente un'altra cosa, che l'onorevole signor ministro mi respinse quando ne toccai altra volta, e, chi sa, se mi mettessi a parlar di Critica, ecco subito l'onorevole signor ministro che verrebbe ad esclamare: No; Filosofia e Lettere sì. Oh ma per la Critica v'è un no, signori! E quindi potrei trovare una opposizione, come l'altra fiata. Ma, o signori, se io non posso giungere ancora a tempo riguardo alla Critica, desidero però riteniate quanto io ritengo, cioè, che inclusa in queste parole: Facoltà di Filosofia e Lettere, c'è ancora la parte critica, la quale si unisce per natura colla Filosofia. Non la Critica censura; poichè certamente siamo abituati a sentirne anche troppe delle censure, e siamo abituati a farne ancora. E talvolta, per fare una censura, lasciamo anche da banda una qualche cosa di serio. Non parlo insomma di quella critica che significa censura; parlo di quella Critica, la quale è Filosofia per sè stessa, che ormai è riconosciuta dappertutto, presso tutte le nazioni incivilite; di quella Critica, che se talvolta può far venire il riso o il sorriso sulle labbra di alcuni nostri ormai passati grandi uomini, è però una Critica, la quale, bene studiata, fa risorgere la mente, anima il cuore, rende proficuo il pensiero; di quella Critica, la quale non va in cerca di cose, che debbano essere confermate, censurate da altri; ma di quella Critica che, prima di censurare gli altri, comincia dal censurare se stessa. Se voi volete sapere quale è il sentimento buono, riconosciuto, leale della Critica, voi dovete cominciare col domandarvi: Questa Critica dove la cercherò

io? La cercherò a destra? la cercherò a sinistra? Non avrò a cercarla nè a destra nè a sinistra, ho bisogno di concentrarmi (vedete che non ho lasciato nessuna parte della Camera) ho bisogno di concentrarmi in me stesso; e non gli altri, ma comincerò dal censurare me stesso. Di questa Critica abbiamo bisogno, la quale ricerca sè stessa, non gli altri, ed esamina il proprio pensiero. Ora questa Critica non può stare che colla Filosofia.

Se qui mi si parla di Facoltà di Filosofia, io devo dire che qui è incluso il pensiero critico, che vi è contenuta la Critica che è conosciuta. Se qui si parla di Lettere, non si accenna solamente alla parte tecnica, la quale esprime il pensiero, il grande pensiero umano.

Signori, noi italiani ne sappiamo troppo di Estetica, ed abbiamo bisogno di studiarla sempre. Ma non dev'essere Estetica mutola, che ripeta il passato senza dir nulla per l'avvenire. Abbiamo bisogno di Lettere, le quali, nella loro parte estetica, abbiano da indicare veramente qual è il sentimento della ragione, che ci ha animato, che ci prepara per ciò che deve avvenire.

Ora tutto ciò non si può unire, se non colla Critica e quindi trovati, per necessità logica, in questa Facoltà di Filosofia e Lettere.

Faccio una piccola osservazione. Spero che l'onorevole ministro, ch'è così dotto in queste cose permetterà che io faccia un'osservazioncella. Io trovo in quest'articolo così espresso il pensiero ministeriale. « Nella regia Università di Pavia è ricostituita la Facoltà di Filosofia e Lettere col diritto di conferire i gradi accademici e la laurea ».

Sta bene quanto a pensiero, ma badiamoci. E vi prego di prestare attenzione a quel che sto per dire. Bello quest'articolo, magnifico! Ogni ministro dirà: « Vedete quante cose vi sono contenute? ». Ebbene quest'articolo si presenti tal quale, ma badiamoci. Quando si parla della regia Università voi trovate che ci è una *R* così grande, che distingue quell'Università da tutte le case e palazzi che possono essere a Pavia.

Quando si parla della Facoltà rappresentata da quegli uomini dotti, voi trovate che quella Facoltà, ben significante potenza ed autorità, ha qualche cosa di grandioso nella sua *effe*, che fa piacere a guardarla. Ma voi trovate che questa Facoltà in sè viene ad essere rappresentata da una *effe* così piccina che è una miseria a vederla. (*Ilarità*) E come, quando si viene a parlare per Filosofia e Lettere, come mai esse non hanno che una *effe* e una *elle* piccina? (*Nuova ilarità*) Questa Filosofia e queste Lettere, si vede, non sono state mai ministre, perchè,

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

se fossero state ministre, avrebbero imparato a farsi grandi...

Una voce a sinistra. Non hanno Lettere i ministri.

PRESIDENTE. Non interrompano.

MAZZARELLA. Ma, o signori, questa Filosofia e queste Lettere debbono, o no, rappresentare qualche cosa di grandioso? Debbono rappresentare una storia? Hanno qualche cosa di potente? Ebbene, non siamo noi che dobbiamo dire: « Certamente noi rendiamo grandi la Filosofia e le Lettere e perchè noi lo vogliamo? »

Io lo so, e da discepolo mi dovete concedere che possa io pur dire, che grande è la Filosofia, che grandi sono le Lettere per forza tutta loro. Per carità, venite ad apportarmi anche questo piacere. (*Si ride*) Oh se non si parla di Critica, ma concedetemi almeno, il che non è grande, e che non ha un'autorità grande, e non esprime una cosa molto potente, riconoscete almeno che la Critica, se non sappiamo darla, è però da noi ricevuta come un contenuto della Scienza.

Noi non possiamo creare Filosofia e Lettere, lo so, ma dobbiamo ricevere la Filosofia e le Lettere tali quali sono. E' quand'anche si potesse giungere a creare ora una grande Filosofia e delle grandi Lettere, sappiamo però che la Storia, la quale hannò, non siamo noi che abbiamo potuto inventarla. Quando anche voi, signori, siate grandi, perchè possiate creare dei potenti sistemi in fatto di Filosofia e di Lettere, in fatto di Storia però dovete convenire che non dobbiamo far altro se non che questo: inchinarci innanzi al passato per poterlo meglio comprendere ed imparare.

Ci troviamo nel presente per imparare da studenti quello che si ha a fare; potremo stabilire per i posteri qualche cosa di meglio. E quindi non domanderemo maggiori dazi da imporre; ma invece terremo pronti alla nazione nostra pensieri meglio studiati; pensieri che indicheranno come noi abbiamo saputo studiare il passato per poter preparare, con pensieri filosofici, il grandioso avvenire dell'Italia. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Gorla ha facoltà di parlare.

GORLA. È stata un'espressione dell'onorevole Bonghi, che mi ha obbligato a chiedere facoltà di parlare. Mi dispiace che egli non sia presente. Ad ogni modo, siccome una sua osservazione potrebbe aver prodotto nella Camera un'impressione non troppo favorevole all'Accademia scientifico-letteraria di Milano, mi credo autorizzato a dare qualche schiarimento.

Egli ha detto che se egli avesse formulato la legge del 1859, probabilmente non avrebbe tolto all'Uni-

versità di Pavia la Facoltà di Filosofia e di Lettere, e che se fosse chiamato a dire se si deve levarla a Milano per portarla a Pavia, non sarebbe alieno di acconsentire anche a questo secondo espediente.

Io voleva dire all'onorevole Bonghi, che rientra nell'Aula, che mentre egli era ministro approvò una convenzione tra la provincia, il comune di Milano e lo Stato perchè l'Accademia scientifico-letteraria non venisse soppressa, ma venisse perfezionata con maggiori insegnamenti. In quella occasione si organizzarono gli studi superiori esistenti in Milano, coordinandoli con altri insegnamenti d'ordine superiore ivi pure esistenti, l'istituto tecnico superiore, la scuola superiore d'agronomia, l'Accademia di belle arti, ecc.

Ora, la convenzione che aggrava la provincia di circa 35 mila lire ed il comune di 20 mila, dovrebbe durare ancora per 17 o 18 anni perchè fu stipulata per 20 anni. Mi parrebbe quindi un po' nuovo l'esempio di un ministro dell'istruzione pubblica, che distruggesse il fatto di un altro ministro, che ha impegnato i fondi di corpi morali interessatissimi nella questione per un periodo di tempo contrattuale che non può essere revocato. E poichè ho facoltà di parlare, dirò che quantunque io abbia un'altra volta deplorata l'esistenza di questi 22 o 23 istituti superiori, che si dovrebbero sopprimere in parte, fra questi non sarebbe certo quello dell'Università di Pavia, che si tratta invece di far risorgere e di consolidarlo senza aggravare le finanze dello Stato. Ciò detto, io darò il mio voto favorevole a questa legge; ritenendo la possibilità della coesistenza di due istituti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

COPPINO, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole Bonghi che ha combattuto questo disegno di legge, ha dichiarato di astenersi dal fare una proposta, comprendendo che la piccola nave (piccola davvero) che lo conduce in porto, è spinta da venti così gagliardi e diretti che sarebbe impossibile impedirne il felice approdo.

Io debbo anzitutto dichiarare che avendo trovato già pronto questo disegno di legge, e col farlo mio avendone assunta tutta la responsabilità, non ho sentito l'impeto di nessun gagliardo vento; anzi se i venti che sono una metafora nel pensiero e nella espressione dell'onorevole Bonghi, prendessero una forma più vera e reale, io potrei dire che nell'altra amministrazione io resistetti ad essi, e se ora appare che io ceda, questo fo perchè allo stato delle cose il compimento della Facoltà pavese è una questione di buon senso e di giustizia.

Dunque non mettiamoci in pensiero che la que-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

stione che ci sta davanti possa dipendere da prevalenza di parti.

Io farò notare che dei cinque oratori che hanno parlato su questa materia, quattro sono stati favorevoli, uno solo contrario. Io fo miei i due discorsi degli onorevoli deputati Umana e Nocito; essi hanno perfettamente risposto alle osservazioni dell'onorevole Bonghi. So anche grado all'onorevole Mazzarella della parte del suo discorso che veramente si riferisce alla questione attuale, dell'aver egli difeso cioè il compimento della Facoltà filosofico-letteraria della Università di Pavia, con quell'alto concetto che è storico in Italia, e che tutti abbiamo delle Università.

Ora, prima di rispondere alla obbiezione principale contenuta nel discorso dell'onorevole Bonghi, io ho bisogno di dire due cose all'onorevole Umana. L'una sarà di dissentimento ad alcune sue parole, con l'altra esprimerò il mio profondo consenso ad altre sue espressioni di cui lo ringrazio. Il dissentimento sta in questo. L'onorevole Umana ha detto che le riforme desiderate non vengono. Io, per parte mia, e per parte di molti dei miei predecessori, debbo dire che si sarà stati disgraziati nel portare a buon porto le riforme, ma i tentativi ci sono stati. I ministri che si sono succeduti hanno cercato di rispondere a questo desiderio vivo del paese col proporre, o per via di leggi, o di regolamenti, qualche cosa che lo soddisfacesse. Non saranno riusciti! Ma del non essere riusciti, associandomi ad essi, assumerò anch'io la colpa, ma è tutta dei ministri?

Ma c'è un'altra osservazione da fare. C'è che di tutti gli ordini, i quali sono istituiti in una nazione, i più disputati ed i più disputabili sono senza dubbio quelli i quali riguardano l'istruzione. L'amministrazione vuole regolare una materia la quale è continuamente mobile e progressiva, come mobile e progressiva è la scienza; ed allorquando voi avete creduto di potere regolare lo stato d'oggi, il progresso della scienza vi fa sentire che voi siete rimasti indietro, imperocchè essa procede.

E qui vengo alla seconda parte, di cui so grado all'onorevole Umana. Egli ha detto, e ha detto molto bene: ma che? La questione del migliore ordinamento dell'istruzione superiore in Italia si deve proprio congiungere con l'altra delle molte o delle poche Università? Infatti la vera questione non sta lì. L'insegnamento superiore e la scienza si organizzano da sè. Convien aiutarne il progredire coi mezzi opportuni.

L'altra è una questione secondaria. Il migliore ordinamento della scienza farà sì che, o le Università saranno capaci di seguirlo e di adattarvisi e

vivranno; o saranno incapaci e scompariranno. Dopo ciò il risultato del discorso dell'onorevole Bonghi, egli lo ha espresso con molta franchezza: « Non prendo a parlare perchè abbia speranza di mutare i convincimenti probabili della Camera; ma per protestare contro questa tendenza di gonfiare i nostri Istituti scientifici e di Facoltà e di cattedre. » Senta, onorevole Bonghi, tra peccatori ci potremmo perdonar molto. E quindi...

Una voce. Peccatori tutti e due.

PRESIDENTE. Non interrompano!

MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Ma mettiamo da parte questo argomento. Non sostengo una opinione contro alcuno, col dire che egli abbia fatto qualche cosa di simile. Quella osservazione può stare: ma sta opportunamente in questo caso? Ecco dove io prego la Camera di voler prestare un minuto di attenzione; imperocchè la questione di fatto non vuole un discorso più lungo di un minuto.

La legge Casati, strappando da Pavia con una violenza che fu sentita con un dolore che non è cessato mai per lo spazio di 19 o 20 anni, la Facoltà di filosofia e lettere e trasportandola a Milano, aveva però lasciato, come fu detto da parecchi oratori e dall'onorevole Bonghi, alcune delle cattedre principali della Facoltà di filosofia e lettere, che dovessero servire come coltura generale. Qui sta tutta la osservazione dei due oratori (mi pare tanto dell'onorevole Umana che dell'onorevole Nocito).

La quale osservazione io ricordo opportunamente non per ritorcere un argomento contro l'onorevole Bonghi, il quale aveva stabilito che gli studenti della Facoltà legale e della Facoltà medica frequentassero dei corsi letterari. Provvedimento buono, che, dove potesse essere attuato, tornerebbe utile per una ragione, la quale difende il compimento della Facoltà filosofico-letteraria a Pavia.

Ma i due oratori (od almeno uno dei due) avevano notato questo: se voi volete argomentare contro il compimento di questa Facoltà dalla difficoltà di trovare dei professori, badate bene che, estendendo agli studenti della Facoltà legale e della Facoltà medica quest'obbligo di frequentare i corsi letterari, voi, in molte Università che non le hanno, avreste introdotto questi medesimi professori. Quindi la questione della difficoltà di trovarli per Pavia sarebbe già una questione molto minore, imperocchè l'avreste dovuta avere più grave per tutte le altre Università. Pavia mantenne alcuni professori, e nel corso del tempo si vide che ne aveva di più di quello che fosse necessario per aiutare semplicemente la generale coltura, e ne aveva troppi perchè non continuasse ad essere come una spina infitta

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

nelle carni di quell'Università, e per farle deplorare il torto, come essa credeva, od il distacco che le si era fatto. E così che avvenne? Noi siamo venuti sino al 1876 trovando nell'Università di Pavia tanti insegnamenti che, senza aggiungere nulla di carico al Governo, già si potevano di lì levare alcuni professori per il primo grado dell'insegnamento classico. Venuta a questo punto, l'Università di Pavia avvertì che ad avere compiuta la Facoltà filosofico-letteraria non le mancavano che due insegnamenti, che con un minimo sforzo avrebbe prodotto intero l'effetto di tali Facoltà ed ebbe ragionevole speranza di ottenere dal Parlamento il suo desiderio.

La Camera sa come il Governo siasi in questo punto ritrovato dinanzi ad una questione che non poteva essere scientifica; ma che tuttavia lo obbligava a prendersi gravissimamente pensiero della cosa.

Uno degli uomini che meglio avevano illustrato in questi ultimi tempi l'Università di Pavia, sentendo profondamente la *diminutio capitis* che la legge del 1859 aveva fatto al suo ben amato Ateneo, consacrò tutta od una grandissima parte della sua fortuna all'Università ad un patto che la Facoltà filosofico-letteraria fosse compiuta. Questo fece il professore Porta col suo testamento.

Dunque io dico all'onorevole Bonghi, come a qualunque dei deputati che stanno qui: allorchando voi vi trovate dinanzi queste condizioni di cose si assume molto volentieri la responsabilità di respingere un bene quando l'accettarlo non vi costa?

Ma c'è un'altra ragione di più, ed è quella per la quale io difendo questo disegno di legge.

L'onorevole Bonghi ha detto: io amo quanto l'onorevole Umana e forse più che l'onorevole Umana questa Facoltà.

Evidentemente della Facoltà filosofico-letteraria si può discorrere, e forse si deve discorrere in una maniera alquanto diversa delle altre.

Non consideriamo in essa lo scopo professionale, il quale risponde al grande e nobilissimo ufficio di prepararne gli insegnanti per tutto l'insegnamento secondario. La Facoltà filosofico-letteraria significa l'interpretazione, e la rivelazione di tutto quello che sia più alto nel pensiero, e nella fantasia dell'uomo, come quella che per sé si può dire più essenzialmente educativa di tutte, imperocchè svolge tutte le diverse attitudini che sono nell'uomo giovane, e colla conoscenza del mondo che fu, e colla potestà della parola, e colla potenza dell'arte, lo prepara ad essere capace di operare nel tempo suo sopra gli uomini contemporanei. Essa è una Facoltà generale e generosa, la quale ha lo scopo professionale per caso e per ufficio, ma che può essere col-

tivata da qualsiasi che voglia vivere in un'atmosfera più alta e più serena nella quale vissero i nostri passati, e nella quale vivranno i posteri nostri.

Quindi è evidente che allorchando, senza entrare in quelle strettezze che debbono pur essere rispettate e che l'onorevole Bonghi rispetta come rispetto io, del nostro bilancio, il quale vi stringe a non poter provvedere convenientemente a tutto, quando voi eliminando queste difficoltà, potete compiere queste Università nelle quali tutta la varietà delle scienze si unifica, perfette per le facoltà loro, e che sono la sintesi più intiera e più completa di quanti siano nobili esercizi dell'intelligenza, il ministro lo deve fare.

Dopo ciò io non voglio entrare in quella domanda che si potrebbe fare: ma voi completando questa Facoltà, non date una lusinga di carriera a più giovani che non l'avevano innanzi, lusinga che non sarà mantenuta dai fatti? Prima di tutto la Camera pensi che qui non si crea una Facoltà, che qui non si aggiungono che alcune cattedre, che mezzo l'ufficio della Facoltà completa qui era adempiuto; di più, che molti di quei professori i quali abilitavano con un corso più breve, dei giovani all'insegnamento secondario di grado inferiore, seguitando naturalmente il loro corso, li abiliterebbero all'insegnamento secondario di grado superiore. Dunque non si crea, si integra una Facoltà. Ma quanti sono i giovani che si volgono a questa carriera? L'onorevole Bonghi ha detto bene: in generale questi studi non sono percorsi da quegli uomini i quali vogliono soltanto allargare il cerchio delle loro cognizioni; in massima parte queste scuole sono frequentate da coloro che si preparano alla professione. Ma appunto per questo, come si spiega che non le 13, come diceva l'onorevole Bonghi, ma, dico io, se non errò le 11 Facoltà preparatrici dei professori non abbiano un grande numero di scolari? Prima di tutto quelle sono discipline alle quali bisogna andare con una decisa vocazione ed inclinazione dell'animo per se stessi, bisogna andarci di più con una decisa vocazione per quella specie di sacerdozio che è commesso ai professori. Ma v'ha di più: è una carriera la quale ha dei limiti così chiari e così evidenti, così duri, così difficili a varcarsi, che veramente non conforta molto il percorrerla. Cosicchè se si bada al numero dei professori, dei quali ha bisogno l'Italia, e se si bada al numero degli alunni, i quali possono frequentare queste scuole, non dovrà essere molto difficile che ciascheduno trovi il suo collocamento.

In effetto l'onorevole Bonghi sa come me che se gli alunni delle scuole normali non tutti gli anni furono collocati, moltissime volte dipese da ciò che le sedi che l'amministrazione poteva ad essi destinare

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

non andavano loro troppo a grado e preferivano rimanere e tentare l'insegnamento privato. Ma poi se anche, il che non è, noi aprissimo un largo campo a questi studi, della cui bontà nè l'onorevole Mazzarella, nè l'onorevole Bonghi possono dubitare, certo è che la nazione non dovrebbe trovarsene male.

Un'ultima osservazione, la quale si potrebbe pure omettere, ma voglio fare. Lo Stato, dice l'onorevole Bonghi, dovrebbe avere dei concetti, e un concetto suo sarebbe questo di levare da Milano e portare a Pavia. L'onorevole Bonghi che è stato nella amministrazione, come tanti altri, sa che sono buoni i concetti i quali si possono attuare con qualunque sforzo, con qualunque difficoltà; i concetti, i quali trovano delle resistenze invincibili, non possono andare nell'ordine, nello scopo che si prefigge un amministratore. Io fui per un tempo, e lo sarei anche ora, dell'opinione dell'onorevole Bonghi, e nel 1867 avevo guardato se si poteva riparare a quello che mi pareva una cosa sgarbata fatta alla Università di Pavia; ed osservai se Milano poteva continuare ad avere qualche cosa che corrispondesse all'importanza di quella città, della quale sono tanti gli interessi morali.

Ora c'è un altro riguardo e mi pare che sia molto giusto. Il Governo può fare; ma quando il Governo può aiutare quelli che fanno, ma quando il Governo può levare gli impedimenti a coloro che vogliono fare, mi pare che si accosti di molto a quell'ideale, che deve essere il desiderio degli Stati liberi, che cioè una nazione in tutta la varietà dei suoi bisogni e dei suoi desiderii, provveda a sè.

Ora io non posso nascondere (la Camera lo sa) che la città alla quale io domando che si renda una nobile soddisfazione ha dimostrato di curare altissimamente l'interesse degli studi. Non solo l'ha dimostrato con le domande che ha potuto fare; ma anche col concorso di tutti quanti i corpi morali. È sapienza di Governo respingere questi buoni collaboratori, in questo nobile campo della intelligenza? Io non lo credo, e credo, o desidero almeno, che la Camera sia del mio avviso approvando il semplice articolo di legge che le ho proposto.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole Bonghi per un fatto personale.

BONGHI. Potrei anche chiedere di parlare senza il fatto personale; ma il fatto personale consiste nelle parole dell'onorevole Gorla; il quale mi attribuiva che io intendessi proporre qui, che la Facoltà di lettere che si istituiva in Pavia fosse tolta a Milano; ed ha trovato questa mia proposta in contraddizione coi miei atti. Così ho inteso almeno che egli abbia detto. Però la discussione non essendosi chiusa,

potrò dire anche alcune cose in risposta all'onorevole Nocito, il quale mi ha apposta una opinione che io credo di non avere manifestata. Io qui, rispondo all'onorevole Gorla, non ho proposto nulla; io qui solo ho osservato che già i professori sono troppi e le Facoltà sono troppe, e che ogni legge che passa in questa Camera, concernente l'istruzione superiore, non fa che accrescere Facoltà ed accrescere professori.

Io ho detto che, se si credeva con ciò far bene alla coltura del paese, si era, a parer mio, in un grave errore; dappoichè io credo che tanto più l'attività intellettuale di un paese è incanalata tutta nell'insegnamento ufficiale, e tanto scientificamente e letterariamente produce meno. Ed io credo ve ne sia la prova in ciò, che proporzionatamente il numero dei professori non è in nessuno Stato civile maggiore che in Italia, e nessuno di noi potrebbe affermare che la produzione scientifica e letteraria dell'Italia sia in questa stessa proporzione del numero dei professori, rispetto a quella degli altri paesi; anzi è in proporzione inversa. Questo, che potrebbe parere un paradosso, a pensarci su bene è una verità quasi volgare.

Quanto poi alle obiezioni che mi si son fatte, io non intendo rispondervi perchè non mi pare che la Camera voglia entrare a fondo in questa questione.

PRESIDENTE. E poi uscirebbe dal fatto personale.

BONGHI. Ma mi sia lecito osservare all'onorevole ministro ed agli altri che non ho punto disprezzato la Facoltà di filosofia e lettere; non ho punto manifestata poca simpatia o per l'Università di Pavia o per quella di Milano. Simili espressioni di stima e d'affetto mi paiono cosa affatto inutile e fuor di luogo. Quanto a me sono stato professore a Pavia, sono stato professore a Milano ed ho a cuore l'uno e l'altro istituto. Ma perchè ho a cuore l'uno e l'altro istituto, mi metto fuori e dell'uno e dell'altro, e desidero una condizione di cose la quale non deve produrre l'effetto di render mediocri l'uno e l'altro quando già, nelle condizioni attuali, nè l'uno nè l'altro è ottimo. E la creazione di un'altra Facoltà è appunto il mezzo migliore per rendere mediocri l'uno e l'altro, sia per rispetto alle forze insegnanti, che sarà molto difficile trovare capaci per l'uno e per l'altro, sia per rispetto al numero degli studenti, che sarà difficile trovare sufficiente per entrambi gli istituti. Oggi Pavia ha cinque studenti, Milano ne ha 24. Ora questo numero di studenti anche accresciuto del doppio non è sufficiente alla vita feconda e rigogliosa di una Facoltà di lettere e filosofia. Ed una delle ragioni per le quali la Facoltà di Milano non ha raggiunto il rigoglio che tutti quanti avremmo

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

desiderato, è perchè è rimasta sempre scarsa di scolari. Ebbene ora diminuirà ancora.

Intendo, come ha detto l'onorevole Gorla, che vi è una convenzione la quale costringe il Ministero a rispettare l'istituto di Milano, e a non mutarlo senz'accordo coi corpi amministrativi, coi quali si accordò per migliorarlo. Ma in verità quella convenzione è così violata, se non nella lettera, nello spirito. Bisognava dire allora al municipio di Milano, al Consiglio provinciale, che si sarebbe istituita un'altra Facoltà in Pavia, alterando la legge del 1859, l'istituzione di quest'altra Facoltà produrrà di certo un grave danno a Milano o che si voglia o no. Dappoichè le Facoltà non sono parole astratte, ma sono composte di uomini che insegnano e studenti che imparano; voi diminuite la possibilità di trovare uomini che insegnino ed un numero sufficiente di studenti che imparino. Avete un bel dire che vi piace avere due Facoltà: avrete invece due scheletri; non avrete due Facoltà; si raddoppia il nome e si dimezza la cosa.

In quanto poi alle obiezioni che l'onorevole Nicciti mi ha fatto, io lo prego di considerare che se avesse riflettuto un poco più avrebbe visto che doveva appunto giungere alla conclusione opposta. Ne eravamo giunti, nella condizione pratica delle cose nella quale eravamo, ad un punto nel quale non ci potevamo fermare.

Il decreto del Cantelli (il quale non dava già esistenza giuridica alla Facoltà di Pavia, ma dava un ordinamento agl'insegnamenti che vi esistevano) e il decreto dell'onorevole Coppino, che procedeva in quella stessa via, erano due decreti buoni, perchè essendoci degl'insegnamenti letterarii e filosofici in Pavia era buono che avessero la maggiore efficacia che si potesse loro dare; e quest'efficacia appunto si dava loro, coordinandoli in modo che potesse uscirne l'abilitazione all'insegnamento nel ginnasio inferiore e nella scuola tecnica.

Noi davvero, abbiamo tante Facoltà, senza quella di Pavia, quanto bastano a creare non solo quel minor numero di professori che occorre al ginnasio superiore ed al liceo, ma anche quel maggior numero, del quale hanno bisogno, per essere di più, i ginnasi e le scuole tecniche. E qui onorevole ministro, la prego di osservare che le Facoltà complete non sono nè undici, come egli ha detto, nè tredici, come egli ha creduto che avessi detto io; saranno dieci coll'Università di Pavia. Ma ce ne sono altre tre incomplete: Messina, credo, Catania e Genova, le quali, via via, verranno diventare anch'esse complete, e lo diventeranno quando si troveranno nelle condizioni politiche di quella di Pavia: perchè, insomma, le Università e le città non s'incaricano di

altro che di avere, dirò così, il frontespizio della scuola; la scuola si faccia o non si faccia, ci sia un numero di studenti che la frequentino, o non vi sia, non importa; la gloria dell'Università è soddisfatta, la vanità locale è contenta; che poi si studi e s'insegni bene o male, o punto, è cosa di cui nessuno s'incarica, come tutti quanti vediamo.

Ora, per ripigliare, può parer naturale che per gli insegnanti del ginnasio inferiore e della scuola tecnica ci fossero più istituti che per il ginnasio superiore e pel liceo; perchè i ginnasi inferiori e le scuole tecniche sono molto più numerose che non i ginnasi superiori ed i licei. Se, quindi un paese dice: io voglio quindici istituti, poniamo, per prepararmi insegnanti al ginnasio inferiore ed alla scuola tecnica e me ne bastano invece dieci per prepararmi insegnanti al ginnasio superiore ed al liceo, ragionerà giusto. Ora qui si era fermata la riforma che l'onorevole Coppino aveva fatta. Che s'è fatto dopo da lui stesso e dal suo successore? Zitti, zitti, tranquilli, tranquilli, senza parere, siamo andati ingrossando gli insegnamenti nell'Università di Pavia. Ce ne abbiamo messi molti, i quali non hanno niente a che fare coll'insegnamento necessario al ginnasio inferiore ed alla scuola tecnica, e quindi così, bel bello, un anno l'uno, un anno l'altro siamo arrivati a creare a Pavia nove insegnamenti contro alla legge, dei quali per lo meno quattro non servono punto, nè a preparare gli insegnanti di ginnasio, o di scuola tecnica, nè agli studenti delle altre Facoltà. Ed allora ci s'è venuto a dire: non mancano che tre insegnamenti per fare la Facoltà intiera; facciamola dunque, ci è chi ci dà il denaro; non si spende nulla. E questo è riformare!

Ma con ciò usciamo fuori del decreto del Cantelli e del Coppino. La Facoltà intiera è un istrumento a creare per produrre professori di ginnasio e di liceo; e noi di siffatti istrumenti ne abbiamo più del bisogno.

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi me le raccomando, si limiti al fatto personale.

BONGHI. Ho finito. Qui è l'errore. Questo errore io non pretendo di correggerlo, poichè non posso; mi basta di averlo chiaramente e schiettamente addebitato.

Quanto a me l'indirizzo mi duole; è segno che si pensa poco.

L'Università di Pavia non si può lagnare, credo, di me. Ma mi si permetta di osservare, che la via nella quale si è messa, non è quella, nel parer mio, che giova meglio al suo avvenire ed alla coltura pubblica. In luogo di perfezionare coi mezzi, che generosamente le davano i suoi corpi morali, gli insegnamenti delle scienze fisiche, che sono rispetto ai

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

laboratori in uno stato assai miserabile, e che quando si volessero portare al grado cui bisognerebbe richiederebbero una somma ben maggiore di quella che oggi si spende vanamente in questa Facoltà di lettere; essa s'è fermata a un concetto assai semplice e scarso: non abbiamo certi insegnamenti, prendiamoli per avere altri studenti. Quello che importa in Italia, lo ripeto ancora, è di rendere gli insegnamenti intensi, è di provvedere a tutto quello di cui hanno bisogno, ai libri che mancano, ai laboratori, che sono insufficienti. Non giova aggravare i cittadini ed i corpi morali per moltiplicare stipendi a favore di persone, che, come provano i concorsi, non si possono trovare buone ed adatte in quel numero che si pretende.

Invece di spendere il denaro a questo modo, invece di aumentare posizioni personali, applichiamo il poco denaro che abbiamo, a rendere completo, a rendere ricco di mezzi il nostro insegnamento e a migliorare altresì la condizione economica e sociale dei professori, che ci sono. Così gioveremo davvero all'avvenire dell'insegnamento e della coltura in Italia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAGNOLA FRANCESCO, relatore. Onorevoli signori, io sarei accusabile di presunzione se in una materia, nella quale, oltre al mio poco valore, non aveva avuto occasione di aver antecedenze di pratica, avessi accettato volontariamente di essere nominato relatore di questo disegno di legge. Ma nominato relatore l'onorevole Pissavini, il giorno dopo egli mi disse che, per la mia maggiore età su di esso, ed attesa la parità di voti, spettava a me di fare la relazione del disegno in discussione. E la cosa fu fatta pubblica. La Camera vorrà quindi scusarmi se impari alle mie forze, se estraneo il soggetto alle mie precedenti occupazioni, io ho dovuto non ostante sostenere il compito di questa relazione.

Ma sarebbe presunzione maggiore la mia se dopo i discorsi degli onorevoli Umana, Nocito, Mazzarella e dell'onorevole ministro, io volessi aggiungere argomenti a sostegno di questo disegno di legge, se io volessi misurarmi con una persona tanto dotta e che fa autorità in questa materia, qual è l'onorevole Bonghi. Tuttavia dirò poche parole sui concetti che indussero la Commissione ad appoggiare unanimemente il disegno di legge. La Commissione ha avuto principalmente di mira che la gioventù tutta, raccolta in un istituto, avesse modo di formare il carattere ed avesse gli studi per quella coltura generale, di cui con parole così elevate e convincenti ha parlato l'onorevole ministro e che essenziali ritenne nelle Università, ripetutamente

nei suoi scritti; ed anche ultimamente nella tornata del 12 marzo in questa Camera, l'onorevole Bonghi.

Il concetto pur suo che più della speciale manca la coltura generale, specialmente data dalle Facoltà di filosofia e lettere: che ad essa dobbiamo ricercare che la intelligenza si porti in più elevato campo quale aprono gli studi di questa Facoltà convinse la Commissione non essere da lasciare che più a lungo in una Università, la quale è la quarta del Regno, per il numero degli studenti, durasse incompleta di attribuzioni e di corsi la Facoltà filosofica. L'onorevole Bonghi ha detto: questo semplice fatto dell'unione della Facoltà filosofica alle altre Facoltà, e quindi il riordinamento del complesso degli studi dell'organismo universitario pavese nelle condizioni in cui trovasi la istruzione superiore ci darà gli effetti che noi speriamo per la scienza? Egli non confida che ciò possa seguire. Io invece credo che la Camera debba averne fiducia vista in ispecial modo la cura che le popolazioni ed il corpo universitario di Pavia (come anche ne ebbero lode dallo stesso onorevole Bonghi) pongono a quest'antica istituzione che onora quella città. Obbietto che Facoltà per rispondere a questa istruzione ve n'erano anzi troppe, nove Facoltà complete e tre incomplete, e soverchio era il numero dei professori che da noi si nominavano, perchè potessero rinvenirsi all'altezza della scienza attuale. Ma fu giustamente risposto che dei 12 professori che l'organico assegna alla Facoltà, nove già ne fanno parte; e se soverchie le Facoltà in genere non è obietto che valga a diminuire la opportunità di compiere quella a Pavia per l'alto grado che questo Ateneo tiene fra quelli dello Stato. Osservò anche, specialmente nell'ultimo suo discorso, che l'ordinamento della Facoltà di Pavia, quale risultava dai decreti degli onorevoli Cantelli e Coppino, rispondeva in certo modo ad un bisogno, essendo ben maggiore il numero di insegnanti richiesti per gli studi ginnasiali e tecnici, che per gli studi medii classici liceali.

Ma egli stesso, l'onorevole Bonghi, ha avvertito che pel concorso del comune, della provincia e corpi morali di Pavia statuito nel consorzio collo Stato del 1875 per la somma di lire 42,000, vi fosse già completo il corso e la facoltà di abilitazione all'insegnamento superiore medio, per la parte riflettente le scienze fisiche, naturali e matematiche. Ha creduto la Commissione che non potesse utilmente staccarsi, in una Facoltà designata alla abilitazione di professori, per l'insegnamento medio la parte per le scienze da quella per le lettere e la filosofia, avuto presente che anche per queste sezioni la Facoltà poteva abilitare già all'insegnamento inferiore. Sicchè

ben poco le mancava nelle attribuzioni attuali per raggiungere il naturale complemento suo, ed era illogico continuarne il rifiuto. Nè ponno esserne sensibili gli effetti sul numero degli abilitati all'insegnamento.

L'onorevole Bonghi ha obbietato che non sa se avrebbe approvato in origine il menomamento della Facoltà filosofica di Pavia con un parziale trasferimento di essa altrove. È ovvia la conseguenza che non darebbe il suo voto al disgregamento di Facoltà da un centro dove si riuniscono in numero rilevante gli studenti sì da essere la quarta fra tutte le Università. È appunto perchè questo non era conveniente all'interesse della scienza ed era una violenza lamentata, che la reazione della popolazione e il fatto di un illustre cittadino ed il consorzio tra il Governo ed i corpi locali ha portato a reintegrare un corpo che non utilmente apparve mutilato.

Per quanto riflette a questi concetti di ordinamento artificiale che vogliono menomare ciò che esiste già per tradizione e da antico, noi non abbiamo che a riportarci alle parole dette dall'onorevole Sella in una recente occasione parlando a Bologna dell'Accademia dei Lincei: « Nulla sarebbe più funesto all'Italia quanto lo spegnere i fuochi di attività intellettuale cospicui per antica rinomanza, benemeriti per attuali servizi » e più avanti « che se anche lo si volesse fare non vi si riuscirebbe poichè la difesa sarebbeagliarda. »

Il presente disegno non venne, in sostanza, combattuto da nessuno, non avendo fatta proposta contraria nemmeno l'onorevole Bonghi, e venne dalle parole eloquenti di distinti ed autorevolissimi oratori sostenuto, e quindi io confido che la Camera vorrà pure onorarlo del suo voto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla votazione dell'articolo unico della proposta di legge di cui do lettura: « Nella regia Università di Pavia è ricostituita la Facoltà di filosofia e lettere col diritto di conferire i gradi accademici e le lauree. »

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti. Chi lo approva, si alzi.

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE CIRCA LE MODIFICAZIONI DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FERIE DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Modificazioni delle disposizioni relative alle ferie delle Corti e dei Tribunali.

Domando all'onorevole ministro se accensente che si apra la discussione sulla proposta della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si è fatto d'accordo.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dà lettura del disegno di legge.

COCCONI, segretario. (Legge)

« Art. 1. Ad ogni giudice e funzionario del Pubblico Ministero presso le Corti e i tribunali, e ad ogni pretore, è accordato in ciascun anno un congedo nella durata non maggiore di quarantacinque giorni, e non minore di trenta.

« Art. 2. I congedi sono ripartiti in modo che il servizio non abbia in nessun caso e per nessun ordine di affari a rimanere interrotto o ritardato durante l'assenza dei magistrati o funzionari in congedo.

« La ripartizione è fatta dai primi presidenti tra i membri delle Corti e dei tribunali civili, dai procuratori generali tra i pretori; e, rispettivamente, dai procuratori generali e procuratori del Re tra i loro sostituti, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

« Art. 3. Potranno inoltre concedersi, per circostanze straordinarie e per gravi motivi, permissioni di assenza, nel corso dell'anno, non maggiori di quindici giorni:

« Dai primi presidenti, ai membri della Corte rispettiva, e a quelli dei tribunali che ne dipendono;

« Dai procuratori generali ai pretori, ai membri del rispettivo ufficio, e a quelli del Ministero Pubblico presso i tribunali del distretto della Corte.

« Le permissioni di assenza non minori di quindici giorni e non maggiori di trenta si concedono dal ministro della giustizia.

« Art. 4. Se accada durante i congedi, che per qualunque caso il personale in servizio nelle Corti, nei tribunali, negli uffici del Ministero Pubblico, e nelle preture, venga a mancare in modo che non basti ai bisogni del servizio, i primi presidenti, e rispettivamente i procuratori generali, sovra proposta, se occorra, dei presidenti e dei procuratori del Re, hanno facoltà di richiamare al loro posto i funzionari in congedo, salvo in appresso a compensarli nella misura stabilita dall'articolo 1.

« Art. 5. Sono abrogati gli articoli 195, 196, 197 e l'articolo 192, capoverso, della legge sull'ordinamento giudiziario, 6 dicembre 1865, n° 2626; ed è inoltre data facoltà al potere esecutivo di coordinare il regolamento generale giudiziario approvato con regio decreto del 14 dicembre 1865, n° 2641, con quanto è disposto dalla presente legge. »

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta, l'onorevole Bortolucci ha facoltà di parlare.

BORTOLUCCI. Mi consenta la Camera che io le presenti alcune brevi osservazioni intorno a questo disegno di legge, le quali non sono che il risultato di profonde convinzioni acquistate nella lunga mia carriera di magistrato.

Io lodo il sentimento da cui si mostra animato l'onorevole ministro guardasigilli inteso ad eccitare l'attività della magistratura, ad impedire che si aumentino arretrati negli affari giudiziari, e a cercare che la giustizia la quale è il principale bisogno di ogni cittadino non sia interrotta mai nel corso suo, e sia resa con rettitudine e colla dovuta prontezza. Ma mi permetta l'onorevole ministro, e mi consenta l'onorevole Commissione, la quale ha in massima accettato il disegno da lui presentato, di dubitare che con questa riforma intorno all'istituto delle ferie giudiziarie si possa raggiungere lo scopo che si sono prefissi. Anzitutto io troverei naturale che se le ferie sono una causa d'interruzione della giustizia, oppure di accumulamento d'arretrati, si domandasse che fossero soppresse, ma l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione non hanno creduto di andare a quest'eccesso.

Essi han dovuto considerare che il magistrato dall'essere tale non cessa di essere uomo, non cessa di essere cittadino, e il più delle volte anche padre di famiglia, il quale ha bisogno anche di attendere ai propri interessi, e di curare l'educazione e l'istruzione dei propri figli. Quindi è ben naturale che l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione guidati da queste giuste considerazioni abbiano dovuto convenire che al magistrato occorre di avere un tempo necessario al proprio riposo per ristorare le forze fisiche e morali affievolite dal lungo studio e per provvedere in pari tempo ai propri affari.

Ammettono pertanto, come l'ordinamento attuale giudiziario, che ogni magistrato abbia diritto di godere di quarantacinque giorni di vacanza. Senonchè mentre secondo l'ordinamento le ferie sono accordate al collegio dei giudici in una stagione fissa dell'anno, secondo la proposta riforma, invece sarebbero convertite in congedi o permessi individuali da concedersi nel corso dell'anno a ogni singolo magistrato.

INDELLI. Chiedo di parlare.

BORTOLUCCI. Con ciò si crede da una parte di soddisfare al bisogno della magistratura per il conveniente suo riposo, dall'altra di provvedere a che la giustizia in nessun tempo dell'anno rimanga interrotta o sospesa nel suo ordinario e regolare andamento.

Ma, signori, esiste veramente questa sospensione

od interruzione della giustizia, questo pericolo di accumulamento di arretrati secondo le vigenti disposizioni sulle ferie? A me pare di no: vediamo.

L'ordinamento giudiziario del 1865, all'articolo 195, dispone che le Corti ed i tribunali hanno 90 giorni feriali, i quali a termini del regolamento relativo si distribuiscono in due periodi di 45 giorni l'uno a contare dal 6 agosto fino al 4 novembre. I collegi naturalmente si dividono in due turni. L'uno presta servizio nel primo periodo che termina col 20 settembre inclusivo, l'altro nel secondo periodo che va fino al 4 novembre.

Il legislatore si è preoccupato degli effetti che in ordine all'andamento degli affari e dell'amministrazione della giustizia in generale poteva produrre un siffatto ordinamento di ferie, e non ha mancato di provvedervi.

Ma come vi ha provveduto? In primo luogo in quanto agli affari penali, che sono i più importanti perchè riguardano la tranquillità e l'ordine pubblico, ha disposto che non abbiano da soffrire mai sospensione o tregua alcuna. E quanto agli affari civili ha ordinato che ogni turno tenga almeno 3 udienze per settimana, in cui si trattino le cause di urgenza, le contumaciali, le commerciali, e tutte le cause sommarie. Resterebbero fuori soltanto le cause formali.

Ed è per queste che si grida al disordine e all'interruzione della giustizia.

Ma se ben si guarda, questi lamenti non hanno giusto motivo di essere o per lo meno sono molto esagerati. E la ragione è semplicissima.

O queste cause formali sono d'urgenza, o concorrono altri plausibili motivi per convertirle in rito sommario, e la parte cui interessa, non ha che da presentarne istanza al presidente, il quale ha facoltà di accordar la detta conversione, e così cadono fra quelle che possono e devono esser trattate e decise anche in tempo di feria. O non esiste alcuna urgenza, alcun motivo che ne richieda la sollecita spedizione, e allora perchè affannarsi tanto a lamentare un ritardo che non reca danno ad alcuno? Dunque la causa principale per cui l'onorevole ministro ha creduto di portare innanzi la riforma che io combatto non sussiste in conto alcuno.

Ma poi, o signori, ammettiamo per ipotesi che possa verificarsi qualche ritardo nella spedizione degli affari. E che per ciò?

Domando io: il sistema proposto dall'onorevole ministro ed accettato dalla Commissione ripara egli ad ogni inconveniente? Per me, lo dico francamente, e non credo che l'onorevole ministro se ne avrà a male, il suo sistema perturberebbe il servizio in modo da apportarvi il disordine permanente.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

Infatti, non essendo le ferie collegiali, ma individuali, e non accadendo in un'epoca fissa, in una determinata stagione, ma a mese per mese, avverrà necessariamente che le sezioni giudicanti saranno sempre scomposte, e i collegi incompleti durante tutto l'anno.

Ciò non basta. Quel magistrato che prende le sue ferie deve di necessità astenersi per lo meno una quindicina di giorni prima di entrare in vacanza dall'assistere alle udienze. E la ragione è evidente, perchè diversamente, andando in ferie e avendo diritto ai suoi 45 giorni di vacanza non potrebbe trovarsi presente alle discussioni delle cause in Camera di consiglio, delle quali se ne dovrebbe per conseguenza ritardare la decisione almeno dopo un mese e mezzo, cioè dopo il ritorno del magistrato dalle ferie.

Ma v'ha un altro inconveniente, ed è questo: parecchi magistrati si possono trovare nella condizione di domandare il proprio congedo in tempo estivo, sia per motivi di salute, sia per attendere il termine della scuola dei proprii figli, sia per altra legittima causa. In tal caso, come si conterrà il presidente nell'accordare il congedo, quale criterio lo guiderà? Non vi sarà egli il pericolo che favorisca l'uno piuttosto che l'altro, e che faccia così dei beniamini?

Ma l'errore, nel quale io credo (senza intendere di mancare di rispetto a nessuno) che siano caduti tanto l'onorevole ministro, quanto la egregia nostra Commissione, è stato questo, di avere cioè considerato l'istituto delle ferie nei soli rapporti della magistratura. Essi hanno dimenticato che le ferie sono concesse, non solo per la magistratura, ma per il ceto degli avvocati e dei procuratori, non che per le stesse parti contendenti. E non è cosa nuova, o signori.

L'onorevole ministro tanto dotto nelle discipline forensi lo insegna a me: questo istituto delle ferie estive ed autunnali rimonta fino ai primi secoli del romano impero: fu conservato attraverso dei tempi in tutte le legislazioni, e si può dire istituto nazionale ereditato dai nostri padri. Tanto è vero che è ricordato da Ulpiano nella legge seconda del Digesto, al titolo *de feriis*, dove sta scritto: « ne quis messium vindemmiarumque tempore adversarium cogat ad iudicium venire, oratione Divi Marci exprimitur: quia occupati circa rem rusticam in forum compellendi non sunt. »

Le parole del giureconsulto Ulpiano mi paiono il commento più naturale e più giusto della nostra legge intorno all'istituto di che si tratta.

Ma non è soltanto Ulpiano che si occupa di questa materia. Nella legge 7 del Codice Giustiniano

de feriis gli imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio fanno menzione delle ferie estive e ne danno la ragione in *fervoribus mitigandis*, e così delle ferie autunnali, *pro fructibus decerpendis*.

Credo che queste considerazioni sieno di tale efficacia da persuadere chiunque che il disegno di legge in esame non merita la nostra approvazione.

Ma a me preme di fare altre due brevi osservazioni.

Avrei creduto che trattandosi di una materia la quale interessa sommamente tanto la magistratura quanto il nobile ceto degli avvocati e dei procuratori, i quali d'altronde sono i legittimi rappresentanti dei loro clienti e i più veri interpreti dei bisogni locali; avrei creduto che l'onorevole ministro e la Commissione avessero aggiunto al progetto qualche informazione attinta appunto a queste fonti. Se l'onorevole ministro avesse interpellato i collegi giudiziari e i Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, io sono persuaso che avrebbe avuto pareri affatto contrari alla sua proposta.

Inoltre l'istituto delle ferie è strettamente connesso con la legge sull'ordinamento giudiziario, di cui ne forma un titolo speciale. Trattasi quindi di modificare una legge organica in una parte che è coordinata al tutto, e questo pure è contrario alle più ovvie regole di una codificazione.

Da ultimo noi sappiamo che da molto tempo si parla della necessità di riformare l'ordinamento e le circoscrizioni giudiziarie. Allora sarà il caso di vedere se convenga portare qualche modificazione all'istituto delle ferie, armonizzandolo coi nuovi sistemi che si potranno adottare circa l'amministrazione della giustizia.

Come conseguenza di queste mie disadorne osservazioni, ho l'onore di sottoporre alla Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera;

« Considerando che l'istituto delle ferie è intimamente connesso coll'ordinamento giudiziario, la cui riforma, insieme a quella delle circoscrizioni giudiziarie, è nei voti del Parlamento e del paese;

« Sospesa ogni deliberazione intorno al presente progetto di legge, invita il Governo a presentare nell'attuale Sessione un progetto di riforma dell'ordinamento e delle circoscrizioni giudiziarie del regno, e passa all'ordine del giorno. »

Ho sentito accennare che nel tempo delle ferie non agiscono i giurati. Anche questo non è vero. Le assisie non cessano di funzionare in ogni tempo dell'anno; tant'è vero che quando si formano le sezioni delle ferie, ve n'è una per le assisie. Che se in alcuni distretti non si tengono assisie nell'epoca delle ferie, ciò non può avvenire se non perchè

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

mancheranno gli affari, o non essendovi cause urgenti, non vi è ragione di distrarre i giurati dalle loro occupazioni e dai loro interessi, senza che per ciò ne soffra l'amministrazione della giustizia.

Prego quindi l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione a voler fare buon viso a questo mio ordine del giorno. Non si tratta di pregiudicare la questione. Io non domando altro che si sospenda per ora ogni deliberazione. Pensiamo prima a fare la riforma dell'ordinamento giudiziario, di cui l'istituto delle ferie è una parte integrante.

Ad ogni modo io spero che la Camera nella sua saggezza lo accoglierà persuasa dell'assoluta inopportunità della proposta riforma.

PRESIDENTE. L'onorevole Righi ha facoltà di parlare.

RIGHI. Per me sono dolente di dover parlare in opposizione ai concetti enunciati dall'egregio mio amico personale, e parzialmente anche amico politico (*Ilarità*), l'onorevole Bortolucci. Lo faccio però assai volentieri, in quanto che rispondo ad una profonda convinzione dell'animo mio; perchè io credo che sia compito essenzialissimo di tutti coloro che reggono la pubblica cosa nel nostro paese, quello di cercare di controoperare con ogni mezzo che ci sia dato dalle circostanze a quella naturale tendenza che predomina in tutti noi Italiani, di cogliere qualsiasi occasione, qualsiasi pretesto, qualsiasi accidentalità, lieta o luttuosa ch'essa sia, per darci allo svago, per organizzare, se fosse concessa la frase, per organizzare l'ozio ed il passatempo, e sia dovere del Governo e di noi tutti quello di spronare, di eccitare i cittadini ad una attività indiscontinua, e ciò con profitto non solo materiale del complessivo lavoro della nazione, ma con grandissimo profitto eziandio della moralità e della riabilitazione delle nostre popolazioni.

È vecchio l'adagio del

Regis ad exemplum totus componitur orbis.

E, lo creda l'egregio mio amico Bortolucci, lo sciopero evidente e sensibile, troppo sensibile ad ognuno perchè concentrato, riunito e condensato tutto in un solo periodo di tempo e prolungato d'assai per parte dell'autorità giudiziaria, da cui dovrebbe emanare ogni esempio di retto vivere civile, non poteva certamente riuscire di profittevole esempio; nè atto a controoperare alla già, come dissi, troppo connaturale tendenza nostra alla inattività ed al passatempo.

Non è necessario, dopo queste parole, non è necessario, ripeto, che io dica come appoggi pienamente il concetto racchiuso nel presente disegno di legge (come feci d'altronde in seno alla Commis-

sione), il quale nel mentre non toglie menomamente quei periodi di legittimo riposo ai singoli magistrati, durante i quali possono ritemperare la loro intelligenza dalle sofferte fatiche, sostituisce un'attività indiscontinua, una operosità diffusa, ripartita equabilmente sull'intera annata giuridica, con grandissimo profitto dei litiganti non solo, ma con profitto per di più degli stessi magistrati, i quali potranno meglio pronunziare le loro sentenze conformemente al diritto, quando le cause vengano loro presentate di mano in mano che si maturano durante tutto il periodo dell'anno, piuttosto che quando sono costretti, come avviene in oggi, di dover pronunziare, entro i limiti di un breve periodo di tempo, una molteplicità di sentenze, perchè le cause, col sistema delle ferie attuali, si maturano essenzialmente in epoche pressochè costantemente determinate, e devono, di conseguenza, essere decise nel periodo corrispondente dalla legge stabilito.

Io poi amerei di far osservare all'egregio Bortolucci, in rapporto alle sue giustissime preoccupazioni, quando egli ci dice che il magistrato è pur padre, è pur cittadino, ed ha quindi diritto di avere un periodo di tempo opportuno e bastevole per provvedere sia all'educazione dei propri figli, sia alla migliore usufruttuazione del patrimonio che la fortuna gli abbia largito, gli farei osservare, ripeto, che la differenza di questa proposta non consiste, dal sistema attualmente in vigore in rapporto alle ferie, in null'altro che nello stabilire la varietà dell'epoca e dei vari periodi durante i quali il magistrato possa attendere agli affari propri, in quale periodo dell'anno, in una parola, debba essergli assegnata la sua personale licenza. Io avverto l'onorevole Bortolucci che nella legislazione sotto la quale noi lombardo-veneti siamo stati educati, in quella legislazione...

Non faccia gesti di diniego, onorevole Bortolucci, perchè posso su tal rapporto dichiarare che quella legislazione ha lasciato le memorie più rispettabili presso di noi, sia per l'alta intelligenza, sia per l'alta educazione giuridica dei magistrati, che per la costante indipendenza che essi hanno sempre serbata inalterata, ad onta che fossimo nella peggiore di tutte le condizioni, in cui possa trovarsi un popolo, quella cioè di essere sotto il giogo straniero; or bene, durante la legislazione straniera le ferie nelle nostre provincie venivano ai riguardi dei magistrati disposte appunto e ripartite nella medesima guisa che verrebbe stabilita coll'attuale disegno di legge; venivano assegnate cioè dal potere discrezionale e paterno dei singoli presidenti delle Corti d'appello, i quali naturalmente non possono avere che un interesse

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

grandissimo a far sì che i loro dipendenti, persone rispettabili quali sono i magistrati, possano fruire adeguatamente di quel riposo che loro viene concesso dalla legge, e lo possano fare in quelle condizioni ed in quei momenti che per la varietà delle relative circostanze il riposo stesso abbia a riuscire per essi profittevole nel miglior modo possibile.

Io poi sono tanto più lieto di appoggiare la proposta fatta dall'onorevole ministro guardasigilli nell'attuale disegno di legge, inquantochè io credo che con essa egli non intenda già di addivenire ad un provvedimento isolato, ad un provvedimento parziale, ma trattisi invece di stabilire con essa una base, di stabilire un punto di partenza per altri provvedimenti, diretti allo scopo a cui, da tanti anni, tutti indistintamente, ma pur troppo indarno, miriamo, quello di vedere rialzata la magistratura del Regno, e di vederla assicurata a quell'alto grado di rispettabilità che ad essa indubbiamente compete.

Qui mi si permetta, giacchè le condizioni della Camera consentono, che in questo momento si possa dire una parola di più di quanto sarebbe strettamente concesso coll'attuale disegno di legge, mi permetta, ripeto, la Camera, e me lo permetta l'onorevole ministro, che io gli dica come mi compiacqui moltissimo nell'udire, nel primo discorso che egli ebbe a pronunciare alla Camera, come sia suo intendimento di voler procedere a rialzare la magistratura con provvedimenti non solo di indole esclusivamente materiale ed economica, migliorandone unicamente, cioè, le condizioni finanziarie, ma associando a questi provvedimenti, d'altronde indispensabili e base di ogni altro, dei provvedimenti eziandio d'indole tale i quali valgano a rialzare la sua condizione morale. Ed è per ciò che io non esito di dichiarare, come in allora, ch'egli, quando dal banco dei ministri ebbe a segnalare pubblicamente al paese, l'incompatibilità che deriva dai vincoli di consanguineità che possono esistere fra persone le quali disimpegnano le funzioni di magistrato e quelle che esercitano le funzioni di avvocato e procuratore patrocinanti presso un medesimo foro, egli toccò una corda eminentemente sensibile nell'animo di quelle popolazioni. Le quali per lunga abitudine si eran fatta quasi una seconda natura il pensiero e la convinzione che tutto attenti alla rispettabilità del magistrato ciò che possa minimamente far sospettare della sua indipendenza verso chicchessia, e specialmente che possa lasciar sospettare non già della sua buona fede ma della sua indipendenza verso sè stesso, verso le proprie inclinazioni, verso le proprie passioni, di cui potrebbe cader vittima a propria stessa insaputa, che tutto in una parola, possa attentare alla rispettabilità del magistrato, ciò che possa lasciar sospettare

che quando egli sta per pronunciare una sentenza possa colla mente correre a considerare le persone anzichè strettamente ed unicamente i sommi principii di diritto. Ma con altrettanta franchezza mi permetta però l'onorevole ministro guardasigilli, che io aggiunga una cosa, ed è che quando io lo sentii dal banco dei ministri segnalare tanto giustamente e con parole sì decise questo genere d'incompatibilità, io avrei creduto che contemporaneamente egli avrebbe preso l'impegno di presentare una legge la quale avesse a disciplinare l'incompatibilità stessa.

Noi non dobbiamo dimenticare una cosa, egregi colleghi, e permettete che io la dica con tutta libertà; che se nei regimi liberi e costituzionali l'essere ammesso il magistrato giudicante alle supreme onorificenze, alle supreme dignità, alle supreme funzioni politiche; se l'essere ammesso l'avvocato esercente a poter passare di un tratto nei più alti gradi della magistratura; se l'essere ammesso l'avvocato esercente a poter svestire d'un tratto la toga della difesa e divenire dall'uno all'altro momento niente altro che il supremo custode dei sigilli dello Stato; se tutto ciò aggiunge rispettabilità alle persone che naturalmente sono ritenute degne di tanto onore, ciò non pertanto non dobbiamo dimenticare che tutte queste particolarità, tutta questa commistione di funzioni giuridiche e di funzioni politiche valgono a scemare nell'animo delle popolazioni quella fede tranquilla ed inconcussa intorno alla perfetta indipendenza d'animo del magistrato. Ed è perciò appunto che noi dobbiamo, per quanto sta in noi, e con ogni maggior diligenza, cercare di contornare la persona del magistrato e di sussidiarla di tutti quei provvedimenti che valgano ad allontanare da lui ogni sospetto. Credo perciò che l'onorevole guardasigilli non vorrà tardare a presentare questa legge delle incompatibilità, sia nei termini ristretti che egli avrebbe enunciato in quel suo primo discorso, sia nei limiti eventualmente più ampi, come sarebbe stata considerata la tesi in questi ultimi tempi dalla pubblica stampa, e come viene considerata e tradotta in politiche disposizioni eziandio da altre legislazioni.

Dobbiamo noi, per esempio, considerare l'incompatibilità soltanto nei primissimi gradi di consanguineità fra il magistrato e il patrocinante presso il medesimo foro? E in ogni modo entro quali limiti di consanguineità o di affinità dovremmo riconoscere esistere l'incompatibilità stessa fra l'esercizio delle funzioni di magistrato e quello di procuratore o avvocato? L'incompatibilità dovrà essere ristretta esclusivamente alle funzioni di avvocato o all'esercizio pure di tutti quegli altri generi di professioni, per le quali un individuo possa essere chiamato

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

quale perito presso il foro nel quale siavi un magistrato che sia suo consanguineo?

Crede l'onorevole ministro che sia bastevole a garantire dalle incompatibilità i magistrati fra loro, l'articolo 15 del nostro ordinamento giudiziario, nel quale si stabilisce, come circostanza di esclusione, la consanguineità tra giudici che appartengano alla medesima sezione della stessa Corte o dello stesso tribunale, oppure non sarebbe più opportuno che una simile incompatibilità si avesse indistintamente ad estendere ai giudici che appartengono al medesimo tribunale od alla medesima Corte, indipendentemente dal fare o non fare parte ciascuno di essi della stessa sezione? E così via via. Crede egli l'onorevole ministro che possa estendersi eziandio questa incompatibilità non solo fra il personale, che chiameremo di concetto, fra il personale giudicante, oppure eziandio fra il personale giudicante ed il personale di ordine o di cancelleria?

Crede egli l'onorevole ministro che possa continuare a sussistere quell'incompatibilità che, quantunque non contraddetta dalla legge, pure offende tanto profondamente la coscienza delle popolazioni, l'incompatibilità fra le funzioni di vice-pretore e di avvocato in una stessa pretura e presso lo stesso pretore? Io che non sono punto diffidente per natura, pure sono intimamente convinto che una legge di incompatibilità entro i più prossimi gradi di consanguineità sia uno degli elementi essenziali dai quali dipende l'elevazione morale del magistrato.

Non è possibile che sfugga alla retta intelligenza dell'onorevole guardasigilli la convenienza che una simile materia abbia ad essere disciplinata con apposita legge; ed egli lo farà tanto più volentieri, inquantochè all'animo suo retto, all'animo suo naturalmente cortese, non deve riuscire piacevole il vedersi costretto talvolta a traslocare dall'una all'altra sede dei magistrati per semplici motivi d'incompatibilità, che non sono tassativamente dalla legge indicati. Mentre d'altra parte non può essere conforme alla fermezza del suo carattere ed alla stessa sua dignità il tollerare in un luogo ciò che in altra località è costretto di pubblicamente disapprovare e perchè da ultimo, giova pur dirlo francamente, ogni cittadino deve sapere ciò che gli sia o non gli sia lecito di fare, molto più quando si consideri che per noi esiste già una legge che disciplina una tale materia, una legge d'incompatibilità quale è quella a cui accennava, all'articolo 15 dell'ordinamento giudiziario, in forza della quale, ogni cittadino potrebbe ritenere perfettamente lecito tutto ciò che dalla legge stessa non è tassativamente proibito.

Io non ho che da aggiungere poche parole, relativamente ad un altro concetto, quale sarebbe quello che fu già dall'onorevole ministro tradotto in atto, quello della revoca cioè del decreto, del ministro Vigliani, relativa all'inamovibilità del magistrato dalla sede, e nel mentre io fui illimitatamente sincero nel manifestargli l'applauso con cui fu accolta la proclamazione del concetto dell'incompatibilità, debbo esserlo altrettanto nel dirgli che quel provvedimento tornò non lieto alle nostre popolazioni, inquantochè fummo posti di fronte a quel dilemma, o che si trattasse di tendenze soverchiamente autocratiche per parte del ministro guardasigilli, oppure che la magistratura del regno si fosse fatta siffattamente riottosa, siffattamente ribelle alla disciplina ordinaria, da doverla assoggettare a dei regimi, a delle leggi severissime, a delle leggi che non ammettono la discussione, ad una disciplina quasi direi militare.

Ambedue queste supposizioni, io credo, che non sieno le vere, ma ambedue queste supposizioni, che sono quelle che più prontamente si affacciano alla mente di ognuno, non potevano riuscire al certo gradite, nè ricevere buone accoglienze sia presso l'opinione pubblica, sia presso la stessa magistratura. Lo ricordi l'onorevole guardasigilli, come io lo ricordo sempre, il detto dell'antica sapienza greca col quale si proclamava che « Iddio comincia col scemare e finisce col togliere del tutto l'intelletto ai servi. »

Egli è perciò che assai male si provvede alla elevazione intellettuale e morale dei magistrati ponendoli in una condizione d'illimitata dipendenza e di una quasi assoluta servitù.

Del resto, voglia l'onorevole ministro accettare queste mie considerazioni, in quella parte in cui sono contrarie ai suoi concetti, non come una critica, ma come una manifestazione sincera dei miei pensieri; perchè, in verità, quando io rivado colla mia mente quanto hanno fatto tutti i ministri guardasigilli che abbiamo avuto finora, di tutti i partiti, e vedo la continua decadenza della nostra magistratura, indipendentemente dalla grande rispettabilità che possono avere alcuni dei singoli individui che la compongono, quando, ripeto, vedo la continua decadenza della nostra magistratura in genere, talvolta io stesso mi faccio dubbioso, nè saprei a qual partito appigliarmi. D'altra parte, io colgo quest'occasione per dichiarare nella maniera più solenne ed esplicita che io ho moltissima fede nell'energia del carattere dell'onorevole ministro guardasigilli, ch'egli saprà contemperare coi suggerimenti tranquilli della sua intelligenza. Io spero

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 MAGGIO 1879

moltissimo in tutto ciò che egli ci ha promesso di fare, e spero che potremo ottenere questo grande risultato di vedere la magistratura del regno in condizioni migliori di quello che essa non lo sia in oggi. Io prego soltanto l'onorevole ministro guardasigilli ch'egli, nell'attendere a formulare i provvedimenti che sarà per presentarci, voglia avere in mente una cosa essenzialissima, che, cioè, l'amministrazione della giustizia, sia che la vogliamo considerare nella posizione che facciamo ai magistrati in linea economica ed in linea di moralità, sia che la vogliamo considerare in rapporto alle modificazioni che si vogliono apportare alle leggi di diritto e di processura, ciò non pertanto l'amministrazione della giustizia, ripeto, non deve mai presentarsi alle popolazioni, come avviene molte volte in oggi, come un mezzo in forza del quale i più accorti, i più avveduti possono trarre in agguato i più ingenui; e coloro che, forti delle loro ragioni e del loro diritto, procedono senza artifici per la loro via, ma debba apparire quale deve essere l'aggiudicazione vera del diritto nella sua più serena, nella sua più imparziale attuazione, sempre intesa però compatibilmente coll'imperfezione dei mezzi terreni di cui l'uomo è pur sempre costretto ad usare. (*Benissimo!*)

Io do quindi il mio voto d'approvazione al disegno di legge dell'onorevole ministro guardasigilli, lo do per sè stesso e come arra di tutti gli altri disegni di legge e delle altre modificazioni che egli sarà per presentarci, sicuro che noi potremo in qualche modo corrispondere a questo grande e comune obiettivo, di vedere la nostra magistratura collocata al disopra di qualsiasi sospetto, al di sopra, in una parola, di qualsiasi eccezione. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

Voci. A domani! Sono le 6 1/2!

ANNUNZIO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO RAGGIO AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

PRESIDENTE. Annunzio una domanda d'interrogazione presentata dall'onorevole Raggio, del tenere seguente:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il signor ministro degli affari esteri sopra i provvedimenti che intende prendere per proteggere gli interessi degli Italiani sulle coste del Perù. »

Prego l'onorevole guardasigilli di comunicare all'onorevole ministro degli affari esteri questa domanda d'interrogazione.

Avverto la Camera che domani si procederà alla

votazione a scrutinio segreto di tutte le leggi discusse oggi, e di quella in discussione sulle ferie delle Corti e Tribunali; prego quindi gli onorevoli deputati di trovarsi presenti, perchè il nome degli assenti sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale.

La seduta è levata alle 6 30.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del disegno di legge per disposizioni relative alle ferie delle Corti e dei tribunali;

2° votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Nuova proroga per l'elezione del Consiglio comunale di Firenze;

Abolizione delle tasse per la navigazione e il trasporto o la fluitazione dei legnami sui laghi, fiumi, torrenti, rivi e canali;

Istituzione di una Commissione speciale per le imposte dirette del comune di Lampedusa-Linosa;

Modificazioni della legge 8 giugno 1873, relativa alle decime ex-feudali nelle provincie napoletane e siciliane;

Compimento della Facoltà filosofica-letteraria della Università di Pavia;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Discussione dei disegni di legge:

3° Aggregazione di alcuni comuni al circondario di Palermo;

4° Costruzioni di fari e segnali sulle coste del regno;

5° Aggregazione dei mandamenti di Cammarata e Casteltermeni al tribunale di Girgenti;

6° Facoltà al Governo di richiamare in vigore l'articolo 92 della legge sull'ordinamento dell'esercito;

7° Miglioramento delle condizioni dei capi-musica dei reggimenti di fanteria;

8° Assegno giornaliero ai detti capi-musica;

9° Facoltà di sperimentare sulle ferrovie il trasporto delle derrate alimentari e vegetali in vagoni così detti refrigeranti (*Urgenza*);

10. Trattamento di riposo degli operai dell'arsenale marittimo di Napoli e del cantiere di Castellammare;

11. Ordinamento degli arsenali della regia marina (*Urgenza*);

12. Obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso (*Urgenza*);

Seguito della discussione del disegno di legge per la costruzione di nuove linee ferroviarie.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

Reggente l'ufficio di revisione.

